

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2026, n. 5.

Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale. (26R00120). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2026, n. 6.

Istituzione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848. (26R00121) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2026, n. 7.

Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio. (26R00122). Pag. 4

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2026, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). (26R00150). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 4.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. (26R00151) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e altre disposizioni di adeguamento normativo. (26R00152) Pag. 10

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2026, n. 4.

Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici. (26R00109). Pag. 13

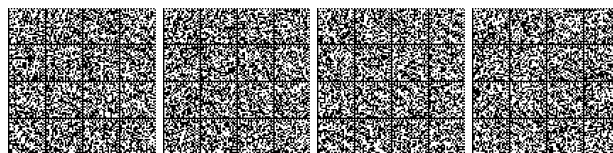
LEGGE REGIONALE 9 giugno 2026, n. 5.

Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026. (26R00190) Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026, n. 1.

Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità. (26R00138). Pag. 51



LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026, n. 2.

Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) e altre disposizioni. (26R00139)......

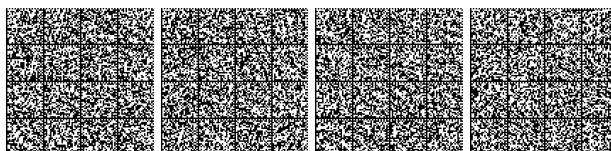
Pag. 54

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge provinciale 22 dicembre 2025, n. 19 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2025, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026». (26R00182)

Pag. .58



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2026, n. 5.

Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 855 del 27 febbraio 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti ai fini dell'attuazione di programmi o progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare inerenti al piano nazionale di ripresa e resilienza o regionali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a programmi o progetti di interesse strategico regionale, come definiti all'art. 2.

Art. 2.

Interventi di interesse strategico regionale

1. Sono considerati di interesse strategico regionale gli interventi riguardanti destinazioni produttive, industriali, logistiche, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali, agricole con investimenti privati di rilevante importo economico-finanziario, con un minimo di cinque milioni di euro, che rientrano nelle politiche di sviluppo regionale e che garantiscono un incremento occupazionale complessivo di addetti pari almeno al 10 per cento, non inferiore a venti addetti, per un periodo minimo di cinque anni successivi all'agibilità dell'impianto. L'incremento è valutato con riferimento al personale in forza all'impresa alla data di due anni precedenti a quella della richiesta. In caso di nuovo insediamento il numero di addetti minimo deve essere pari o superiore a cento. Il comune stipula convenzioni, presidiate da apposite garanzie anche fideiussorie, volte all'indennizzo in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali. La convenzione disciplina, in particolare, tempi di realizzazione, livelli occupazionali minimi e loro durata, penali e clausole di revoca o decadenza degli effetti urbanistici in caso di mancato rispetto degli impegni.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, può specificare i criteri per l'applicazione del comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli interventi di cui al comma 1, anche su proposta degli enti locali, sia in forma singola che associata.

Art. 3.

Riduzione dei termini per le varianti strutturali

1. Per l'approvazione delle varianti strutturali, relative esclusivamente a programmi o progetti finanziati con i fondi di cui all'art. 1, funzionali alle finalità dei finanziamenti, nonché per quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, che non hanno ancora sviluppato gli interventi a livello di progetto edilizio, i termini della prima, della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti agli articoli 15 e 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), sono ridotti rispettivamente a trenta e quarantacinque giorni.

2. I termini per la pubblicazione del progetto preliminare di variante e per la contestuale presentazione delle osservazioni sono ridotti a complessivi trenta giorni o quarantacinque giorni in caso di assoggettamento della variante alla valutazione ambientale strategica (VAS).

3. L'autorità competente per la VAS, individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione»), ai fini del coordinamento procedurale, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS entro trenta giorni, dalla data di conclusione della prima conferenza di copianificazione e valutazione.

Art. 4.

Riduzione dei termini per le varianti semplificate

1. Per l'approvazione delle varianti semplificate di cui all'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, relative esclusivamente a programmi o progetti finanziati con i fondi di cui all'art. 1, funzionali alle finalità dei finanziamenti, nonché per quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, che hanno sviluppato gli interventi a livello di progetto edilizio, i termini della conferenza di cui all'art. 17-bis, comma 2, della legge regionale n. 56/1977 sono ridotti e ripartiti come segue:

a) trenta giorni per l'espressione del parere di cui all'art. 17-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 56/1977;

b) quindici giorni per la pubblicazione e la raccolta delle osservazioni di cui all'art. 17-bis, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 o quarantacinque giorni in caso di assoggettamento della variante alla VAS;

c) quindici giorni per l'espressione del parere finale di cui all'art. 17-bis, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 56/1977.

2. L'autorità competente per la VAS, ai fini del coordinamento procedurale, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS entro trenta giorni dalla data di conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 17-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 56/1977.



3. Anche per gli interventi non ancora sviluppati a livello di progetto edilizio è consentito utilizzare le procedure di cui al comma 1 per l'approvazione delle sole varianti urbanistiche funzionali alle finalità dei finanziamenti e finalizzate alla conformità dei successivi interventi sviluppati a livello di progetto edilizio, se l'area d'intervento è inferiore a 10 ettari.

Art. 5.

Termine per l'avvio dei procedimenti

1. I procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 possono essere motivatamente avviati anche nelle more della concessione dei finanziamenti. L'efficacia della variante urbanistica è condizionata all'effettiva attribuzione del finanziamento.

Art. 6.

Disposizioni per la Città di Torino e per i capoluoghi di provincia

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alla Città di Torino e ai capoluoghi di provincia.

2. A seguito di motivata richiesta dell'amministrazione interessata è attivata la cabina di regia finalizzata alla definizione delle azioni necessarie per una gestione più efficiente del processo urbanistico nei casi di variante generale al piano regolatore generale (PRG) o di nuovo PRG.

3. La cabina di regia è composta dagli assessori regionali e comunali competenti in materia urbanistica, dal consigliere della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata delegato per la stessa materia e dai vertici tecnici dei tre enti. La Soprintendenza competente per territorio è invitata a partecipare ai lavori della cabina di regia.

4. La cabina di regia può in ogni fase progettuale avvalersi di un tavolo tecnico interistituzionale a supporto per condividere il contenuto della documentazione progettuale e garantire lo svolgimento in tempi certi dell'*iter* di pianificazione urbanistica. Gli esiti delle attività sono volti a consentire all'amministrazione comunale valutazioni in merito alla redazione e aggiornamento della conseguente documentazione progettuale. L'amministrazione comunale fornisce riscontro in merito ai suddetti esiti.

5. La gestione operativa della cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico interistituzionale è affidata al comune interessato, responsabile del procedimento.

6. I termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti agli articoli 15 e 17 della legge regionale n. 56/1977, sono ridotti da centoventi a sessanta giorni, nel rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

7. Nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale n. 56/1977, l'espressione della Regione e degli enti partecipanti è limitata ai profili di conformi-

tà alla normativa vigente, coerenza con la pianificazione sovraordinata e sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

8. Non possono essere formulate prescrizioni o richieste modificative eccedenti i profili di cui al comma 7.

9. Nei casi in cui è attivata la cabina di regia ai sensi del comma 2, al fine di condividere la documentazione relativa al progetto preliminare, la seconda conferenza di copianificazione e valutazione è indetta mediante comunicazione ai soggetti partecipanti, contenente l'indicazione della data della prima seduta, da tenersi entro il quindicesimo giorno dalla trasmissione della convocazione. I termini per la conclusione dei lavori decorrono dalla data di trasmissione della convocazione medesima. La mancata espressione del parere, entro il termine di conclusione dei lavori della conferenza, da parte di uno dei soggetti partecipanti con diritto di voto, equivale ad assenso limitatamente ai profili di cui al comma 7, fermo restando che tale effetto non si estende al parere motivato relativo alla VAS.

10. Il parere motivato relativo al processo di VAS è espresso entro quarantacinque giorni dalla conclusione della conferenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 7.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti, in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

2. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge, sulle criticità emerse e sull'entità dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'art. 9.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e sull'efficacia temporale

1. Per i procedimenti di cui all'art. 1, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima per l'*iter* residuo, fatti salvi tutti gli adempimenti già attuati.

2. Le disposizioni della presente legge cessano la loro efficacia il 31 dicembre 2030, fatta salva la loro applicazione per i procedimenti, di cui all'art. 1, già avviati entro tale data e fino alla loro conclusione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Al fine di incentivare l'attuazione della presente legge, la Regione finanzia le varianti di cui agli articoli 3 e 4, nonché le varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, redatte dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, sia in forma singola che associata. Se le risorse stanziare dalla Regione nell'eser-



cizio finanziario di riferimento lo consentono, sono finanziate anche le varianti redatte dai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, soltanto a conclusione dei programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

2. In fase di prima applicazione, gli oneri per la redazione delle varianti di cui al comma 1, nonché delle varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, stimati per l'esercizio finanziario 2026 in euro 400.000,00 e per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 in euro 500.000,00 per ciascuna annualità, trovano copertura nelle risorse iscritte nella missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.01 (Urbanistica e assetto del territorio), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

3. Con apposito provvedimento, previa informativa alla commissione consiliare competente e previo confronto con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità di erogazione delle risorse e i termini per i comuni, sia in forma singola che associata, per la conclusione del procedimento urbanistico.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede criteri oggettivi e verificabili sul riuso di aree dismesse e sulla riduzione del consumo di suolo e stabilisce obblighi di rendicontazione pubblica degli esiti e delle tempistiche dei procedimenti finanziati.

5. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 2026

p. CIRIO
il Vice Presidente
CHIORINO

(Omissis).

26R00120

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2026, n. 6.

Istituzione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10S3 del 12 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto e in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo, promuove la cultura del riconoscimento delle libertà di coscienza, di religione e di pensiero.

2. La Regione, in attuazione dell'art. 19 della Costituzione, promuove il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

3. La Regione, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto, favorisce la conoscenza della storia piemontese, in particolare del lungo e travagliato percorso di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze religiose.

Art. 2.

Istituzione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848

1. La Regione istituisce la giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, da celebrarsi ogni anno il 17 febbraio, in ricordo della firma da parte di Carlo Alberto delle regie lettere patenti che ponevano fine a secoli di discriminazione e persecuzione, riconoscendo i diritti civili e la cittadinanza alle persone appartenenti alla minoranza religiosa valdese, nonché, il 29 marzo 1848, a quelle di religione ebraica.

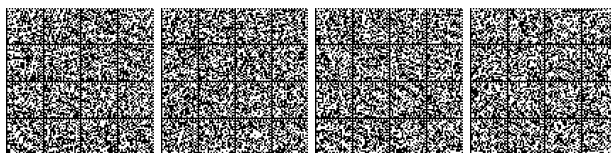
2. In un'Italia in cui le identità religiose e culturali sono in continua evoluzione, la Regione sottolinea il principio dell'eguale libertà delle confessioni religiose e il carattere di laicità delle istituzioni pubbliche.

Art. 3.

Iniziative e attività di promozione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848

1. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, promuove iniziative e attività di:

a) informazione, sensibilizzazione, formazione e cura della memoria storica delle libertà riconosciute nel 1848 in Piemonte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;



b) conoscenza dei luoghi del Piemonte, storicamente e culturalmente significativi nel percorso di riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose;

c) promozione del valore della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, con particolare riferimento ai paesi del mondo in cui la libertà religiosa è ancora negata e alle fedi religiose che in Italia non hanno ancora ottenuto un riconoscimento.

2. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, valorizza le celebrazioni e le iniziative culturali promosse dalla comunità valdese, dalla comunità ebraica del Piemonte e dalle altre minoranze religiose presenti sul territorio.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Centro Gianni Oberto, istituito con legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), approva annualmente il programma delle iniziative e attività della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, si provvede con le risorse già disponibili nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, a valere sul capitolo 170000, nel quale sono stanziati le risorse trasferite annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base della programmazione delle attività, è autorizzato ad adottare gli atti relativi al finanziamento delle attività previste in attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2026

CIRIO

(Omissis).

26R00121

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2026, n. 7.

Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1154 del 19 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e sostiene l'attività degli agenti di commercio e il loro contributo allo sviluppo economico locale, favorendo la loro mobilità all'interno delle aree urbane soggette a restrizioni di traffico, mediante l'istituzione del contrassegno unico delle zone a traffico limitato, garantendo al contempo il rispetto delle normative ambientali e delle esigenze della comunità.

2. La presente legge si propone di:

a) agevolare gli agenti di commercio nello svolgimento delle proprie funzioni professionali, garantendo loro un accesso migliorato alle aree urbane, essenziale per l'attività di vendita e per il mantenimento dei rapporti commerciali con clienti e fornitori;

b) promuovere un sistema di mobilità sostenibile, bilanciando l'esigenza di ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico con la necessità di garantire la funzionalità delle attività commerciali;

c) introdurre un sistema applicativo per la gestione delle autorizzazioni che semplifichi e renda più efficiente il processo di richiesta e attribuzione del contrassegno unico, garantendo trasparenza e tempestività nella concessione dello stesso;

d) favorire una maggiore integrazione tra il settore commerciale e le politiche di mobilità urbana, contribuendo alla creazione di un ambiente urbano dinamico e a misura di imprenditore.

Art. 2.

Contrassegno unico per le zone a traffico limitato

1. Gli agenti di commercio possono richiedere il rilascio del contrassegno unico per le zone a traffico limitato presenti sul territorio regionale, durante l'esercizio della loro attività professionale.

2. Per beneficiare di quanto previsto al comma 1, gli agenti di commercio devono essere regolarmente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese presso le camere di commercio, ai sensi della normativa vigente.



Art. 3.

*Sistema applicativo
per la gestione delle autorizzazioni*

1. La Regione istituisce un sistema applicativo denominato «ZTL-Agenti» accessibile online, volto alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati al transito nelle zone a traffico limitato da parte degli agenti di commercio.

2. Il sistema deve consentire ai comuni di:

- a) inserire e gestire le targhe dei veicoli autorizzati;
- b) rilasciare autorizzazioni temporanee per eventi o attività promozionali straordinarie;
- c) creare report statistici sull'accesso degli agenti di commercio alle zone a traffico limitato.

3. Gli agenti di commercio provvedono a registrarsi nel sistema, presentando la documentazione necessaria e richiedendo l'inserimento della propria targa.

4. I comuni sono responsabili della verifica e validazione delle richieste di autorizzazione effettuate tramite il sistema.

Art. 4.

Norma di attuazione

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni con propria deliberazione, a definire le modalità, i termini e la documentazione necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. I comuni sono autorizzati a istituire specifici protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli agenti di commercio per facilitare e promuovere l'uso del sistema applicativo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per il triennio 2026-2028, rispettivamente suddivisi in euro 150.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse finanziarie da allocarsi nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

2. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti, locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge relativa a «Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti di nuova formazione».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Sono abrogate eventuali disposizioni che contrastano con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2026

CIRIO

(*Omissis*).

26R00122

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2026, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte prima, n. 2 del 6 maggio 2026)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2-bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Dopo il comma 8-bis dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2006, è aggiunto il seguente:

«8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per esigenze di carattere organizza-



tivo connesse alla necessità recentemente sopravvenuta di garantire una prevalente prestazione resa in favore della Giunta regionale, il personale autista dipendente del Consiglio regionale già assegnato al comune servizio automobilistico in regime di distacco, muta titolo di assegnazione prevedendo il regime di comando, con oneri conseguentemente posti a carico della Giunta regionale e valutazione annuale delle prestazioni individuali resa dal dirigente di assegnazione presso le strutture di Giunta regionale. Resta ferma la piena fruibilità del servizio da parte del Presidente del Consiglio regionale. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 3/1987.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 25/2006

1. All'art. 23-bis della legge regionale n. 25/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2-bis, le parole: «anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell'allegato B alla presente legge,» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 2-ter, le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalla seguente: «lettera»;

c) al terzo periodo del comma 2-ter, dopo le parole: «Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

d) al comma 2-quater, dopo le parole: «ai commi 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),» e le parole: «e, comunque, per almeno un'unità,» sono soppresse;

e) alla lettera d) del comma 2-quater, le parole: «, ivi compreso il Consiglio regionale,» sono soppresse.

Art. 3.

Inserimento degli articoli 23-ter e 23-quater alla legge regionale n. 25/2006

1. Dopo l'art. 23-bis della legge regionale n. 25/2006, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-ter (*Segreteria generale*). — 1. A decorrere dalla data del 1° agosto 2026, è istituita, al di fuori della dotazione organica della dirigenza di cui all'allegato B alla presente legge, la posizione dirigenziale generale di Segreteria generale del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

2. La Segreteria generale svolge, a supporto dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi e organismi consiliari, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in particolare assicurando la conformità dell'azione istituzionale consiliare allo Statuto, ai regolamenti e alle leggi, nonché attività di verifica di legittimità dei provvedimenti sottoposti alle articolazioni interne del Consiglio regionale così come individuate dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno dell'assemblea.

3. La Segreteria generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività interne all'assemblea poste a supporto delle funzioni legislative, ispettiva e di controllo.

4. La Segreteria generale supporta l'Ufficio di Presidenza nella fase di definizione dell'indirizzo politico amministrativo e provvede, a tal fine, a esercitare le necessarie funzioni di raccordo, propedeutiche e successive, con la dirigenza consiliare responsabile della gestione. In particolare:

a) sovrintende e coordina le attività delle Vice Segreterie generali e delle eventuali strutture dirigenziali a essa direttamente afferenti;

b) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le Vice Segreterie generali e ne sovrintende l'effettiva applicazione, dirimendo, altresì, gli eventuali conflitti di competenza;

c) coordina le attività connesse al funzionamento complessivo dell'assemblea e il raccordo organizzativo con la Giunta regionale, mantenendo, altresì, i rapporti con gli organismi esterni al Consiglio regionale ai quali il Consiglio regionale partecipa in via permanente;

d) propone al Presidente, per la successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza, la nomina dei Vice Segretari generali;

e) assiste alle sedute degli organi e organismi consiliari e, con diritto di parola, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e, ove necessario, fa risultare a verbale il proprio motivato parere;

f) assume, su incarico dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle competenze individuate dal presente articolo, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;

g) interviene nei casi di inerzia dei responsabili delle Vice Segreterie generali e delle strutture dirigenziali direttamente afferenti;

h) collabora, secondo le indicazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, con la struttura del Gabinetto del Presidente.

5. Fermo restando che permangono in capo ai dirigenti di carattere non fiduciario di cui all'art. 23-bis le funzioni di carattere amministrativo e gestionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 24 sono definite, entro i limiti della presente norma, le ulteriori funzioni della Segreteria generale.

Art. 23-quater (*Incarico di segretario generale*). — 1. L'incarico di segretario generale del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria è attribuito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, anche a un soggetto esterno al ruolo dirigenziale consiliare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 23-bis, commi 2-quater, lettere a), b) e c), e 2-quinquies. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del segretario generale è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato



anche nel caso in cui l'incarico di segretario generale sia attribuito a un dirigente dipendente del Consiglio regionale con contratto a tempo indeterminato e in tal caso il dirigente è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

2. La dotazione organica massima finanziabile di cui all'allegato B alla presente legge resta invariata, pur ricomprendendo le nuove attività e funzioni relative all'attuazione della legge regionale 20 aprile 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di autorità di garanzia), e resta fermo il limite minimo iniziale non riducibile fissato per il 2016, oltre il quale gli uffici consiliari provvedono, in misura corrispondente al valore medio pro-capite, pari a euro 73.844,18, ad adeguare il fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza qualora il personale dirigenziale in servizio ai sensi dell'art. 23-bis, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis, risulti superiore al numero di dirigenti in servizio rilevato alla data del 31 dicembre 2018.

3. Fermi restando gli adeguamenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali nazionali della dirigenza per le funzioni locali approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il trattamento economico del segretario generale, dal 1° agosto 2026, corrisponde e non può superare su base annua la retribuzione onnicomprensiva, la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione, riconosciuta al medesimo segretario generale nell'anno 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, invariato per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. Le somme annualmente non erogate in seguito agli esiti del processo di valutazione costituiscono economie di bilancio per l'ente.

5. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centovesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990, è aggiunto il seguente:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2026, il valore individuato al comma 1-bis, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari a euro 66.582,21 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l'Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'art. 1 risulta neutro da un punto di vista finanziario in quanto l'onere non varia restando comunque iscritto sul bilancio della regione. Gli articoli 2 e 3 trovano copertura nelle somme già destinate alle spese per il personale nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede, qualora necessario, con le ordinarie procedure di programmazione dei fabbisogni di personale, modulando adeguatamente la non sostituzione del personale nel frattempo cessato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2026-2028:

Anno 2026

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 62.237,00 (sessantadue miladuecentotrentasette/00) già prevista nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2027

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 123.457,50 (centoventitremilaquattrocentocinquantesette/50) già prevista nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2028

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 123.457,50 (centoventitremilaquattrocentocinquantesette/50) già prevista nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 maggio 2026

Il Presidente: BUCCI

(Omissis).

26R00150



LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 4.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria - Parte I del 20 maggio 2026)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge regionale è finalizzata a concedere specifici contributi a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona per sostenere l'efficientamento e la riorganizzazione del settore del trasporto pubblico locale.

Art. 2.

*Contributo in conto capitale
per investimenti*

1. Al fine di sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale operante nell'ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Genova, la Giunta regionale concede un contributo agli investimenti, da realizzarsi anche mediante l'acquisto di beni strumentali all'erogazione del servizio, pari a euro 40.000.000,00 a favore del Comune di Genova.

2. Il contributo di cui al comma 1 è liquidato, in un'unica soluzione, previa omologazione da parte del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), degli accordi di ristrutturazione dei debiti, definiti ai sensi dell'art. 57 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 14/2019, stipulati dall'azienda di cui al comma 1 con i propri creditori nell'ambito del percorso di ristrutturazione intrapreso.

3. Il Comune di Genova, entro il 30 giugno di ciascun anno, procede alla rendicontazione alla Regione degli

investimenti dell'anno precedente. La Giunta regionale istituisce un comitato di sorveglianza che monitora l'attuazione degli investimenti previsti nel piano industriale. I componenti del comitato svolgono l'attività a titolo gratuito.

4. A copertura dell'investimento di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16, 17, 18, 19 e 20, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), è autorizzata, per l'anno 2026, a ricorrere all'indebitamento, nell'importo massimo di euro 40.000.000,00 ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028), con conseguente modifica dei prospetti dell'«Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - Parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito decreto legislativo n. 118/2011 - art. 11», e del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome», come da allegati alla presente legge.

Art. 3.

*Intervento straordinario
per l'efficientamento del servizio*

1. Al fine di consentire un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale concede contributi in conto esercizio fino all'importo massimo complessivo di euro 3.300.000,00, di cui euro 1.300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2027, a favore della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona, per attivare procedure di esodo anticipato del personale dipendente di tali aziende.

2. L'intervento straordinario è attivato a seguito della presentazione, da parte degli enti competenti, di appositi piani di efficientamento predisposti previo svolgimento di procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale delle aziende interessate. I piani devono essere compatibili con le normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di ammortizzatori sociali, e devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2027.



3. Le risorse sono ripartite tra gli enti in misura proporzionale in funzione dei piani di efficientamento presentati e validati dagli stessi e sono liquidate semestralmente secondo lo stato di avanzamento dei piani.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede come segue:

Anno 2026:

per euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) mediante le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) al Titolo 6 «Accensione prestiti», Tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

per euro 860.000,00 (ottocentosessantamila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 641.500,00 (seicentoquarantunomilacinquecento/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Anno 2027:

per euro 1.679.000,00 (unmilione seicentosettantannovemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 1.324.000,00 (unmilione trecentoventiquattromila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028;

Anno 2028:

per euro 1.621.000,00 (unmilione seicentoventinomila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 1.382.000,00 (unmilione trecentoottantaduemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, per gli esercizi successivi al 2028, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028:

Anno 2026:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2027:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

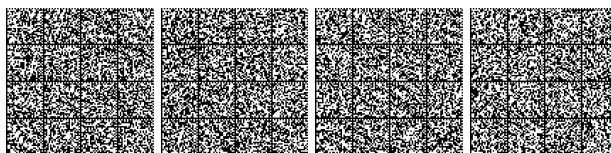
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 18 maggio 2026

Il Presidente: BUCCI

(Omissis).

26R00151



LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e altre disposizioni di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 20 maggio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2000, le parole: «della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) di seguito Codice».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 2 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m), del Codice»;

b) al comma 3, le parole: «dall'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n. 225/1992 e dal decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «dal Codice»;

c) al comma 5, le parole: «del Corpo Forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 3 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice»;

c) alla lettera b-bis) del comma 2, le parole: «di evento di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice o all'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Codice»;

d) al numero 1) della lettera c) del comma 2, le parole: «dai provvedimenti di cui all'art. 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del decreto legislativo n. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2000, le parole: «all'art. 14 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 9 del Codice».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 6 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «dall'art. 15 della legge n. 225/1992, dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 12 del Codice»;

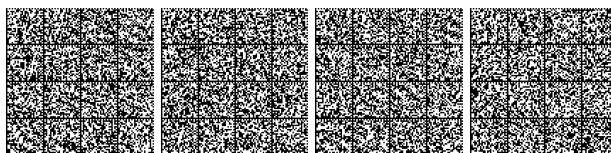
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 225/1992 e dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 12 del Codice».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 8 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a) numero 2 del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice» e le



parole: «all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice»;

b) la lettera e) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«e) a seguito degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice, nella dichiarazione da parte del Presidente della Giunta regionale dello stato di emergenza regionale secondo le procedure previste dall'art. 24, comma 9, del Codice, determinandone durata ed estensione territoriale. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione»;

c) dopo la lettera e) del comma 2, è inserita la seguente:

«e-bis) a seguito degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, il Presidente della Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza nazionale secondo le procedure previste dall'art. 24, comma 1, del Codice».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 10 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettera h) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all'art. 8, comma 2, lettera e), il Presidente della Giunta regionale o suo delegato può adottare, ai sensi dell'art. 25, comma 11, del Codice, ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme statali e dell'Unione europea. Le ordinanze sono specificamente motivate e indicano espressamente le norme regionali a cui si intende derogare.».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 9/2000

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice».

Art. 9.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9/2000

1. All'art. 14 della legge regionale n. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), n. 4 del

decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice, nonché per l'attuazione degli interventi a essa demandati»;

b) al comma 2, le parole: «del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

c) al comma 3, le parole: «all'art. 108, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice».

Art. 10.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 9/2000

1. La lettera j) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2000, è sostituita dalla seguente:

«j) il comandante regionale del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari».

Art. 11.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 9/2000

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2000, le parole: «all'art. 11 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 13 del Codice».

Art. 12.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 9/2000

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000, le parole: «all'art. 2, lettere b) e c) della legge n. 225/1992» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice».

Art. 13.

Abrogazioni alla legge regionale n. 9/2000

1. Gli articoli 18 e 24 della legge regionale n. 9/2000, sono abrogati.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «di cui all'art. 9 della l. 132/2016» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA),».

2. Alla fine del comma 2 bis dell'art. 4, sono aggiunte le parole: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA».



3. Al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole: «raggiungimento dei LEPTA» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA».

4. Alla fine del comma 3 bis dell'art. 9, sono aggiunte le parole: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA».

5. Al comma 1 dell'art. 14, dopo le parole: «di cui all'art. 27» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento alle attività svolte, ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti per i livelli LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati».

6. Al comma 1 dell'art. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea, è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132/2016, le entrate di ARPAL sono costituite da:»;

b) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) una quota del fondo sanitario regionale a essa destinata annualmente dalla Regione, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel programma annuale di cui all'art. 27, comma 3;»;

c) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;»;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.».

7. Al comma 1 dell'art. 26-bis, dopo le parole: «nel rispetto dei LEPTA» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA».

8. All'art. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei LEPTA» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA» e dopo le parole: «nei diversi settori di intervento» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli correlati agli obiettivi di prevenzione collettiva, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati»;

b) alla fine del comma 3, è aggiunto il periodo: «Il programma annuale contiene un'apposita sezione in cui, in coerenza con i documenti di programmazione, è rappresentato il collegamento tra fonti di finanziamento e impieghi, evidenziando in particolare il collegamento tra i costi preventivati e le attività programmate LEPTA riconducibili ai LEA.»;

c) al comma 4, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento».

9. Per l'esercizio finanziario 2026 la quota di fondo di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 20/2006, come modificata dal comma 6, lettera b), del presente articolo, è determinata nell'importo massimo di euro 23.000.000,00.

10. All'attuazione del comma 9, per l'anno 2026, si provvede mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 15.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2024, le parole: «quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi realizzati a seguito dell'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione della seconda fase dell'opera, fino al totale del valore del contributo medesimo» sono soppresse.

Art. 16.

Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale 24 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 19/2025, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di ristrutturazione del debito regionale). — 1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), per l'anno 2026, ad avviare operazioni di rinegoziazione, anche mediante sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento, dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie.».

Art. 17.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 18 maggio 2026

Il Presidente: BUCCI

(Omissis).

26R00152

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2026, n. 4.

Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 marzo 2026 - SO9)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Finalità, oggetto e definizioni

1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza regionale così come definiti al comma 2, e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 3.

2. Ai fini della presente legge sono qualificati insediamenti logistici le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli. Gli insediamenti per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, nonché i *data center* rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici.

3. Gli insediamenti logistici di cui al comma 2 con superficie operativa inferiore a tre ettari sono considerati di rilevanza comunale. Gli insediamenti logistici che interessano, anche a seguito di ampliamento, una superficie operativa pari o superiore a tre ettari sono considerati di rilevanza regionale. Il comune proponente l'ampliamento di un insediamento logistico esistente che comporti il superamento della soglia dei tre ettari deve comunicare il progetto alla Regione. Il Gruppo tecnico regionale della logistica (di seguito GTL) di cui all'art. 5 esprime, entro sessanta giorni, un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico qualora l'attività rimanga di piccole o medie dimensioni, riutilizzi aree esistenti, produca un traffico medio-basso e serva principalmente il mercato comunale rispettando gli indici di sostenibilità definiti dal comune.

4. Nella definizione di superficie operativa di cui al comma 3 rientrano i capannoni, i magazzini o i depositi, gli uffici, i piazzali e la viabilità interna, i parcheggi funzionali all'attività di logistica, con esclusione delle aree verdi e di quelle di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.

5. Il GTL rappresenta l'organismo preposto all'espletamento della procedura di co-programmazione di cui all'art. 6.

Art. 2.

Localizzazione degli insediamenti logistici

1. Gli insediamenti logistici sono localizzati in zone territoriali omogenee nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3.

2. Gli ambiti urbanisticamente idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici sono le zone omogenee D, H, L, M, N e P come individuate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), o dagli strumenti urbanistici comunali.

3. Gli insediamenti logistici regionali sono soggetti alla procedura di co-programmazione con la Regione attraverso le modalità di cui all'art. 6.

4. Gli insediamenti logistici di rilevanza comunale non sono soggetti alle disposizioni della co-programmazione di cui all'art. 6 ma devono garantire il rispetto dei criteri



e degli indirizzi di localizzazione di cui all'art. 3. Il comune, in ogni caso, trasmette alla Regione la documentazione inerente all'insediamento logistico da realizzare al fine di escludere la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 6.

Art. 3.

Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e gli indirizzi per la localizzazione degli insediamenti logistici negli ambiti territoriali idonei sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala locale, regionale, nazionale, oltre che alle reti transeuropee dei trasporti (reti TEN-T), anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all'attività logistica;

b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale e nazionale inerente al consumo di suolo, in un'ottica di equilibrio complessivo, e di produzione o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con evidenza altresì delle mitigazioni proposte al fine di ridurre l'impronta dell'intervento, anche con riferimento alle zone agricole di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 - derogando per impianto fotovoltaici in zona agricola, limitrofa alle infrastrutture di mobilità a idrogeno, nonché ai caselli autostradali;

c) localizzazione prioritaria nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare o nelle aree disponibili e/o indicate nella pianificazione delle aree di competenza dei quattro interporti regionali e dell'area retroportuale dei porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro;

d) promozione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;

e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle externalità negative sul territorio e sull'ambiente;

f) salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in un'ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di considerazione degli ambiti rurali destinati all'attività agricola di interesse strategico;

g) considerazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale nel territorio, della presenza di *clusters*

dedicati agli ambiti logistici e della relativa distribuzione sul territorio, del livello di operatività, del traffico indotto e delle criticità, anche in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e con particolare interesse alla costituzione di nuove forme di aggregazione tra operatori del settore del trasporto, spedizioni e logistica nella gestione di nuovi insediamenti logistici;

h) presenza di collegamenti stradali nel collegamento con i terminal intermodali e scali merci presenti nelle infrastrutture logistiche di riferimento regionale e zone logistiche semplificate;

i) considerazione particolare alla collocazione dei *data center*, intesi quali spazi dove vengono archiviati i dati in un insieme di *server* per l'archiviazione, l'elaborazione e la comunicazione dei medesimi verso l'esterno, al fine di definire la collocazione di tali infrastrutture strategiche cruciali per il digitale, richiedendo queste ultime delle aree specifiche, produttive o industriali, nonché delle adeguate infrastrutture energetiche in riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico;

j) posizione transfrontaliera ai fini della cooperazione territoriale europea per promuovere lo sviluppo integrato tra regioni confinanti e sinergie economiche e sociali;

k) posizione dell'insediamento logistico rispetto agli ambiti territoriali dei consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. I criteri e gli indirizzi di cui al comma 1 costituiscono, altresì, parametri di riferimento per l'individuazione delle aree ove localizzare gli insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale ai sensi dell'art. 1.

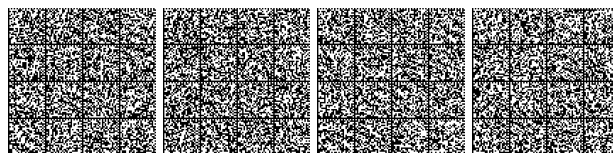
Art. 4.

Disciplina per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale

1. A seguito dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e tenuto conto dei medesimi, la Regione valuta le proposte di localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale presentate dal comune territorialmente interessato.

2. La procedura di co-programmazione di cui all'art. 6 stabilisce l'esito della valutazione in ordine alla localizzazione dell'insediamento logistico.

3. L'intesa di cui all'art. 6 è volta a definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indirizzi regionali, in riferimento alla relativa destinazione logistica, rispetto alle quali effettuare le conseguenti valutazioni di compatibilità in ordine allo strumento urbanistico comunale.



Art. 5.

Funzioni del Gruppo tecnico regionale della logistica

1. Il GTL sovrintende il procedimento di co-programmazione in ordine alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale e al loro monitoraggio periodico ed è composto da:

- a) il direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio o un suo delegato in qualità di presidente;
- b) il direttore centrale della Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile o un suo delegato;
- c) il direttore centrale della Direzione attività produttive e turismo o un suo delegato;
- d) il direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche o un suo delegato.

2. L'attività del GTL consiste nell'acquisizione e nell'istruttoria della documentazione progettuale inerente all'intervento. Al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento, la documentazione trasmessa deve contenere il *business plan* con la descrizione del progetto imprenditoriale, sia sotto il profilo strategico sia sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario, nonché la documentazione di variante urbanistica se necessaria. L'attività del GTL è supportata dalla presenza di un rappresentante del Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica, del Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica, nonché del Servizio infrastrutture stradali e portuali della Direzione infrastrutture e territorio.

3. Il GTL valuta le indicazioni contenute nell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 6 rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e segnala, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove il piano attuativo introduca tale variante.

4. Nella fase istruttoria, il GTL invita il comune o i comuni proponenti alla presentazione della proposta localizzativa individuata nel rispetto dei principi direttivi di cui all'art. 3. Su tale proposta il GTL può impartire delle direttive.

5. La Giunta regionale è informata con cadenza annuale sugli esiti del monitoraggio concernente la realizzazione degli insediamenti logistici assentiti.

6. Il GTL è coadiuvato nelle proprie funzioni dalla Cabina di regia dei trasporti e della logistica di cui all'art. 3-sexies della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), la quale esprime parere obbligatorio non vincolante di natura tecnico-economica.

7. Le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-programmazione e il ruolo dei rappresentanti regionali delle Direzioni centrali coinvolte, in particolare rispetto alla partecipazione alle riunioni e alle valutazioni assunte ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per la partecipazione alle attività del GTL e alle riunioni di cui all'art. 6 non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

Art. 6.

Disciplina dell'intesa di co-programmazione

1. Il comune che intende approvare una variante al proprio strumento urbanistico o un piano attuativo in variante al Piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza regionale è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, a indicare espressamente la rilevanza regionale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell'adozione della variante allo strumento urbanistico o del piano attuativo in variante al Piano, la procedura per la stipulazione di un'intesa di co-programmazione con la Regione; tale procedura può essere attivata dal comune o anche da più comuni interessati dall'intervento per i territori di rispettiva competenza. Nel caso in cui la proposta provenga direttamente da un soggetto privato, la stessa è formalizzata alla Regione che attiva la procedura di cui al periodo precedente con il necessario coinvolgimento del comune o dei comuni interessati.

2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante la trasmissione dell'istanza alla Regione da parte dei soggetti individuati dal comma 1 corredata della seguente documentazione:

a) la richiesta di attivazione di apposita riunione per la co-programmazione anche in modalità telematica;

b) un documento descrittivo e motivato avente a oggetto la previsione urbanistica che il comune intende adottare recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza regionale. Il soggetto proponente descrive, altresì, la destinazione d'uso dell'immobile logistico e le tipologie di merci e prodotti che si prevede di trattare e la verifica puntuale di tutti i principi direttivi di cui all'art. 3, comprensivo di un *business plan* di cui alla lettera d), di uno studio dell'impatto sulla viabilità di area vasta di cui alla lettera c), uno studio degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente e sugli effetti delle opere di mitigazione. In caso di piano attuativo, il comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al Piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche del documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;

c) uno studio della capacità residua della rete esistente afferente all'insediamento volto a verificare la complessiva compatibilità e sostenibilità trasportistica ai fini del perseguimento e mantenimento delle condizioni di sicurezza e di fluidità della rete viaria interessata. Nel caso in cui tali verifiche evidenzino criticità dovrà essere predisposto uno schema di sostenibilità infrastrutturale atto a definire, in esito ai predetti approfondimenti, le migliori di natura trasportistica di tipo infrastrutturale e/o gestionale da realizzare;

d) il progetto dell'intervento unitamente a un *business plan* contenente la descrizione del progetto imprenditoriale sotto il profilo strategico ed economico-patri-



moniale e finanziario al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento, con particolare attenzione agli incrementi occupazionali derivanti dal nuovo insediamento.

3. Completato l'invio della documentazione richiesta ai sensi del comma 2, la riunione è convocata e gestita dal GTL e vi partecipano i soggetti di cui all'art. 5.

4. Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima, ove necessarie, il comune può impegnarsi a modificare i documenti di cui al comma 2 laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa.

5. La Regione può invitare alla riunione di cui al comma 4, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il comune può invitare anche il proponente.

6. Qualora la proposta localizzativa interessi zone D1, come individuate dal PURG o dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione può invitare alla riunione di cui al comma 4, con funzione consultiva, i rappresentanti dei consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale n. 3/2015.

7. L'intesa di co-programmazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa motivata dalla mancanza dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 3 ed espressa da almeno uno dei soggetti partecipanti al GTL.

8. I comuni territorialmente interessati da una proposta di insediamento logistico sotto la soglia di rilevanza regionale di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere l'applicazione della procedura di co-programmazione di cui al presente articolo.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. La Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 3, non sono assentibili interventi di localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale come definiti dal comma 3 dell'art. 1.

3. Dopo la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, le proposte di variante agli strumenti urbanistici comunali sulla destinazione d'uso per le attività di logistica indicano espressamente se sono riferite a insediamenti logistici di rilevanza regionale ai sensi della presente legge.

4. Ai fini del raccordo con le previsioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'intesa di co-programmazione di cui all'art. 6 è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza regionale compresi in accordi di programma di interesse regionale, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9 marzo 2026

FEDRIGA

(Omissis).

26R00109

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2026, n. 5.

Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 giugno 2026 - SO14)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E DI POR FESR

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 10/2013

1. All'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei



gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: «e i dipendenti» sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 2-bis le parole «Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione prevista al comma 1 non si applica».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2015

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Su richiesta motivata delle stazioni appaltanti, la Struttura regionale attuatrice competente, sentita l'Autorità di gestione, autorizza l'uso delle predette economie contributive, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili che non trovano copertura nella voce imprevisti del quadro dell'opera e nei limiti delle modifiche previste dal codice appalti.

L'eventuale rideterminazione del contributo concesso a seguito della comunicazione di economie in fase di aggiudicazione e/o di realizzazione è applicata in sede di istruttoria sulla rendicontazione a saldo.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7-ter della legge regionale n. 14/2015

1. All'art. 7-ter della legge regionale n. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3-bis le parole «nel processo di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «nei processi di definizione e revisione»;
- b) al comma 3-ter le parole «di iniziativa pubblica sovracomunale» sono sostituite dalle seguenti: «di iniziativa pubblica comunale e sovracomunale»;
- c) il comma 3-quater è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. Per tali procedimenti gli enti di decentramento regionale sono autorizzati a erogare ai beneficiari in via anticipata l'intero importo del contributo concesso previa presentazione, entro il termine del 30 settembre 2026, dell'attestazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

3. Per le finalità di cui al comma 3-ter dell'art. 7-ter della legge regionale n. 14/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 5.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 2/2024

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), dopo le parole «medesimo progetto» sono inserite le seguenti: «, nonché ad altri soggetti pubblici qualificati a operare quale stazione appaltante».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 17/2025

1. All'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole: «l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché» sono soppresse;
- b) al comma 6 le parole: «e professionali» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 17/2025

1. All'art. 31 della legge regionale n. 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

 - a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.»;
- b) i commi 2 e 6 sono abrogati.

Art. 8.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 17/2025

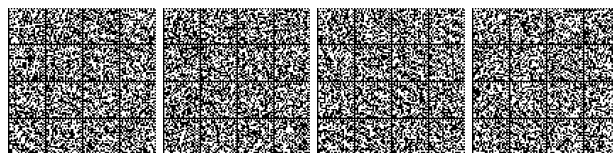
1. I commi 6 e 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 17/2025 sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 17/2025

1. All'art. 50 della legge regionale n. 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola «effettuata» sono inserite le seguenti: «sotto forma di prestazione occasionale»;
- b) il comma 4 è abrogato.



Art. 10.

Modifica all'art. 124 della legge regionale n. 17/2025

1. Al comma 3 dell'art. 124 della legge regionale n. 17/2025 le parole «articoli 46 e 48 sono punite» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 46, 48 e 49 è punita».

Art. 11.

Disposizione transitoria in materia di contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale n. 17/2025

1. In sede di prima applicazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale n. 17/2025, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a far data dal 30 giugno 2024.

2. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale n. 17/2025, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 12.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 8-bis le parole «Alle imprese di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio»;

c) al comma 9 le parole «di cui al Titolo III della legge regionale n. 29/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo II, Capo V, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia)».

Art. 13.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 12/2002

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 le parole «i portatori di disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con disabilità».

Art. 14.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 14 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. e la contestuale annotazione nella sezione speciale del registro imprese.»;

c) al comma 5 dopo le parole «Le dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «di iscrizione.».

Art. 15.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 le parole: «non sia contestuale all'inizio dell'attività e» sono soppresse.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2002

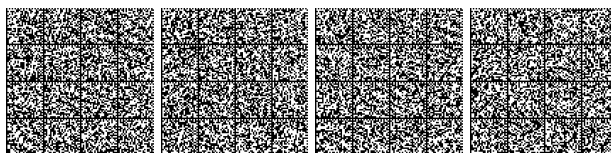
1. L'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Segnalazione certificata di inizio attività*). — 1. Sono soggette a Scia le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Scia di cui al comma 1 è presentata allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

3. I comuni effettuano i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.



5. La Scia è redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale n. 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

6. Ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.».

Art. 17.

Modifica all'art. 24-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma 1 dell'art. 24-bis della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia comunicano la cessazione dell'attività al SUAP competente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al registro imprese/repertorio economico amministrativo.».

Art. 18.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2002, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di commercio territorialmente competente.».

Art. 19.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/2002 le parole «di cui alla legge regionale n. 29/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale n. 17/2025».

Art. 20.

Modifica all'art. 54-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 54-bis della legge regionale n. 12/2002 le parole «in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «a fondo perduto».

2. Per le finalità di cui all'art. 54-bis della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 21.

Modifica all'art. 66 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 12/2002 le parole «dallo sportello unico» sono sostituite dalle seguenti: «dal SUAP».

Art. 22.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005

1. All'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive»;

b) al comma 4 le parole «la deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto»;

c) al comma 8 le parole «deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive»;

d) al comma 10 le parole «deliberazione di giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive»;

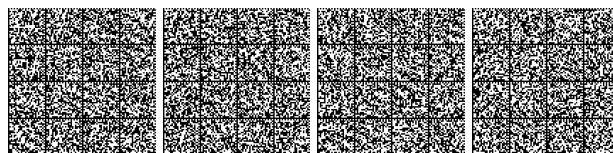
e) al comma 11 le parole «della deliberazione della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto».

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza.

Art. 23.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 3/2021

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la mo-



dernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è sostituita dalla seguente:

«a) art. 72-bis, comma 3, della legge regionale n. 12/2002;».

Art. 24.

Modifiche all'art. 77-bis della legge regionale n. 3/2021

1. All'art. 77-bis della legge regionale n. 3/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «del manifatturiero» sono inserite le seguenti: «, del terziario e delle costruzioni»;

b) al comma 2 dopo le parole «imprese del settore del manifatturiero» sono inserite le seguenti: «, del terziario e delle costruzioni»;

c) al punto 2) della lettera a) del comma 2 la parola «produttivo» è sostituita dalla seguente: «aziendale».

2. Per le finalità di cui all'art. 77-bis della legge regionale n. 3/2021, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 25.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 19/2025

1. Al comma 8 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), è aggiunto infine il seguente periodo: «Per lo studio il CATA può avvalersi delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), o delle società di servizi a esse collegate.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21/2006

1. All'art. 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché la partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità del comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato alla concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di progetti cinematografici e opere audiovisive da parte di soggetti privati.».

Art. 27.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 18/2025

1. Al comma 12 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028), dopo le parole «le domande di cui» sono inserite le seguenti: «al decreto 23 settembre 2019, n. 2504/PROTUR e di cui».

Art. 28.

Conferma di contributo per interventi infrastrutturali di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Circolo nautico Aprilia Marittima, il contributo concesso con decreto del direttore del Servizio turismo e commercio 15 dicembre 2023, n. 61551/GR-FVG, ai sensi dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di conclusione dell'iniziativa, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.

Art. 29.

Conferma contributo all'ANA - sezione di Trieste

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Associazione nazionale alpini - Sezione M.O. Guido Corsi di Trieste, il contributo concesso con decreto del direttore del Servizio turismo e commercio 18 ottobre 2024, n. 50121/GRFVG, ai sensi dell'art. 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per la ristrutturazione della propria sede.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di fine lavori, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.



3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata, il beneficiario deve presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 30.

Erogazione in via anticipata a soggetti diversi da imprese per interventi per l'innovazione di porti

1. L'erogazione in via anticipata dei contributi di cui al decreto 12 agosto 2025, n. 42030/GRFVG è concessa anche a soggetti non aventi natura di impresa previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)).

Art. 31.

Iscrizione entrate di cui alla legge n. 199/2025

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), come indicate nella tabella di cui all'allegato IX al medesimo comma 657, previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028 sono iscritte al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 32.

Ristori alle imprese per il caro carburante

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1, le imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO elencati con deliberazione della giunta regionale che determina altresì l'ammontare massimo del contributo, i criteri e le modalità per la concessione.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda completa della documentazione richiesta alla Direzione centrale attività produttive e turismo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2000. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 possono essere delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono assegnate le risorse a CATA e CATT FVG in relazione alle deleghe di funzioni amministrative.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 14.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) e n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 31 previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, con riferimento al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 33.

Incremento delle dotazioni del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015

1. Le dotazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), sono incrementate di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028.



2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), della legge regionale n. 14/2015, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 22.300.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 31 previste in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028, con riferimento al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

Art. 34.

Inserimento degli articoli 46-bis e 46-ter nella legge regionale n. 9/2007

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis (*Boschi vetusti*). — 1. In conformità all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la regione identifica i boschi vetusti di elevato valore biologico e naturalistico da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e la divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

2. L'identificazione dei boschi di cui al comma 1 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

3. Le modalità per il riconoscimento dello *status* di bosco vetusto sono definite con deliberazione della giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.

Art. 46-ter (*Boschi monumentali*). — 1. In conformità all'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la regione identifica i boschi monumentali quali formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche culturali, e spirituali presentino carattere di preminente interesse, tale da richiedere speciali azioni di conservazione.

2. Le modalità per il riconoscimento dello *status* di bosco monumentale sono definite con deliberazione della giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.».

Art. 35.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2019

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è sostituita dalla seguente:

«*d*) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento delle risorse terrestri e dei mezzi aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza; la funzione di DOS è svolta in accordo con il Piano regionale antincendio boschivo;».

Art. 36.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 22/2022

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:

«1-ter. Ai contributi relativi agli interventi di cui al comma 1, per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa, non si applica l'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).».

Art. 37.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 8/2004

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa), dopo le parole «nell'ambito della politica agricola comune» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale».

Art. 38.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 8/2004

1. All'art. 3-bis della legge regionale n. 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 1 dopo le parole «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale riferiti a risorse trasferite dallo Stato o dalla regione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. I pagamenti riferiti a risorse statali o regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera *a*), sono gestiti dall'OPR FVG, ove necessario, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto pubblico competente.»;



c) al comma 2-bis è aggiunto infine il seguente periodo: «Le risorse statali e regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono contabilizzate in modo da garantire la separazione delle relative scritture contabili dalla gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR.».

Art. 39.

Estensione del programma anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali

1. Attraverso il «Programma anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali» di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), possono essere concessi aiuti al sistema produttivo agricolo della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione C(2026) 2947 final della commissione europea del 29 aprile 2026 (Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente), di seguito comunicazione, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della commissione europea.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1:

a) la giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione medesima.

3. Per l'erogazione delle misure di aiuto e dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, la giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i relativi criteri e modalità;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

4. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse dal Fondo di rotazione sotto forma di finanziamento ai sensi del comma 3, lettera b), può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.

Art. 40.

Semplificazione dei procedimenti relativi ai contributi per investimenti dei comuni montani

1. Al fine di semplificare gli adempimenti relativi al vincolo di destinazione dei contributi per investimenti comunali in territorio montano di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 104, della legge regionale 30 dicem-

bre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di attestare annualmente il mantenimento del vincolo come previsto dall'art. 12 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano emanato con decreto del Presidente della regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.

Art. 41.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2024

1. Al comma 15 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), la parola «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 80/1982

1. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-ter dell'art. 3 è inserito il seguente:

«1-quater. La giunta regionale con propria deliberazione definisce gli uffici di cui si avvale l'amministratore del Fondo e gli spazi assegnati agli stessi per tale attività in modo da garantire, in particolare, il requisito di autonomia operativa richiesto dalla normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea.»;

b) al comma 1 dell'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera j) le parole: «del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e» sono soppresse;

2) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) finanziamenti per la liquidità aziendale reallizzati con il contributo finanziario del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);»;

3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) finanziamenti per investimenti produttivi agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSP;»;

4) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) finanziamenti a cui si applica la conversione in sovvenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis.».

Art. 43.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/1996

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole «è istituito, con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «è costituito con deliberazione».



Art. 44.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 6/2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

«2-bis. Il modello del tesserino regionale di caccia è approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria.».

Art. 45.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 6/2008

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una riserva di caccia è presentata all'amministrazione regionale dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno.».

Art. 46.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 42/2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ETPI fornisce al personale impegnato nello svolgimento delle operazioni sul territorio regionale il vestiario idoneo a garantirne l'adeguata riconoscibilità.».

Art. 47.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2021

1. Al comma 19 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

Art. 48.

Applicazione delle disposizioni statali in materia di pesca illegale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), come modificato dalla legge 22 gennaio 2026, n. 16 (Modifiche all'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), si osservano le seguenti disposizioni:

a) per acque salse e salmastre di cui al comma 1 del citato art. 40 si intendono i tratti dei corpi idrici individuati dalle coordinate riportate nell'allegato A alla presente legge;

b) in conformità al comma 2-*quater* del citato art. 40, la pesca professionale continua a essere consentita nei tratti dei corsi d'acqua dolce individuati dalle disposizioni regionali vigenti esclusivamente per le specie eurialine;

c) nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere da d) a f), del citato art. 40, si applica l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dalle disposizioni regionali vigenti che sanzionano i medesimi comportamenti.

2. L'ente tutela patrimonio ittico pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia delle acque salse e salmastre, di cui al comma 1, lettera a), nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Art. 49.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 22/2005

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le parole «all'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «al rilascio del nulla osta».

Art. 50.

*Modifiche all'art. 57-*quater* della legge regionale n. 5/2007*

1. All'art. 57-*quater* della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2-*bis* le parole: «, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l-*bis*) dello stesso articolo» sono soppresse;

b) al comma 7 dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-*bis*» e le parole «per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di cultura»;

c) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

«7-*ter*. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.

7-*quater*. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le



direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicurare il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il comune adotta lo strumento urbanistico.».

Art. 51.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 23/2007

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 52.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 23/2007

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2007 è abrogata.

Art. 53.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 23/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 23/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la fissazione di canoni di accesso ai terminal automobilistici dei Centri di interscambio modale regionale (CIMR) di cui alla presente legge dedicati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico.».

Art. 54.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 34 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di trasporto pubblico, gli utenti residenti ovvero dimoranti sul territorio regionale per comprovati motivi di lavoro, studio, familiari o sanitari appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) titolari della Carta europea della disabilità ovvero appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché i relativi accompagnatori;

b) perseguitati politici e razziali italiani, ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia e gli esuli provenienti dagli ex territori italiani risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;

c) altri soggetti individuati con legge regionale.»;

b) al comma 3-bis le parole «La giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico con proprio decreto»;

c) al comma 4 le parole «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e i limiti reddituali di cui al comma 3-bis sono stabiliti».

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 55.

Modifiche all'art. 36-bis della legge regionale n. 23/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 36-bis della legge regionale n. 23/2007 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai comuni della regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.

1-ter. I comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.

1-quater. I contributi di cui al comma 1-bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del direttore del servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.».

2. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 36-bis della legge regionale n. 23/2007, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



Art. 56.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 23/2007

1. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il direttore del servizio competente in materia di motorizzazione civile regionale, o suo delegato;»;

b) la lettera g) è abrogata.

Art. 57.

Inserimento dell'art. 12-ter nella legge regionale n. 16/2009

1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è inserito il seguente:

«Art. 12-ter (*Determinazione della conformità strutturale*). — 1. Ai fini della determinazione della conformità strutturale dell'immobile si fa riferimento al certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente previsto dalla normativa vigente all'epoca di realizzazione munito, ove previsto, di attestato di deposito presso l'ente competente all'epoca della realizzazione.

2. Nel caso di indisponibilità del documento di cui al comma 1, la licenza d'uso o di abitabilità ovvero il certificato di agibilità sono sufficienti a determinare la conformità strutturale qualora richiamino espressamente il certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente ovvero attestino l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia strutturale vigente all'epoca.

3. Nel caso di indisponibilità anche dei documenti di cui al comma 2, l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione può essere provato da altri documenti d'archivio, atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.

4. Qualora l'assenza o irreperibilità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 sia dovuta a cause di forza maggiore o eventi straordinari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, calamità naturali, eventi bellici, deterioramento o distruzione degli archivi pubblici o privati, ovvero perdita documentale certificata da pubbliche amministrazioni competenti, e l'immobile risulti munito di licenza d'uso o di abitabilità ovvero di certificato di agibilità, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del direttore centrale competente in materia di infrastrutture.

5. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate a seguito dell'evento sismico del 1976, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo degli adempimenti relativi agli interventi strutturali all'epoca previsti.

6. Nel caso di interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente articolo e classificabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica), come privi di rilevanza e di minor rilevanza, limitatamente alla sottocategoria di cui alla lettera B2) dell'allegato B, per le quali si sia formato o acquisito il titolo edilizio o il titolo non sia dovuto, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del direttore centrale competente in materia di infrastrutture.

7. Restano ferme le competenze delle amministrazioni in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle costruzioni.».

Art. 58.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 16 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora lo studio di microzonazione sismica di cui all'art. 16-bis individui una zona di attenzione per faglie attive potenzialmente capaci, il parere di compatibilità geologica con le condizioni sismiche del territorio può essere reso, limitatamente alle previsioni urbanistiche incluse in tale zona, anche dopo l'adozione della variante e prima della sua approvazione, a seguito delle verifiche sulla effettiva capacità della faglia.»;

b) al comma 6 dopo la parola «variante» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui al comma 5-bis, in sede di approvazione dei medesimi».

Art. 59.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «all'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche alle leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 95 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia)»;

b) alla lettera o) dopo le parole «di pubblico interesse, nonché» sono inserite le seguenti: «le residenze per studenti e» e le parole: «, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie» sono soppresse.



Art. 60.

*Modifica all'art. 15
della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «le attività di albergo diffuso, *country house*, *bed and breakfast* e affittacamere esercitate in edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le locazioni per finalità turistiche e le locazioni brevi, nonché tutte le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche di cui al Titolo III, Capo VIII, della legge regionale n. 17/2025» e le parole «all'art. 32 della legge regionale n. 21/2016» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 106 della legge regionale n. 17/2025».

Art. 61.

*Modifica all'art. 39-ter
della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 39-ter della legge regionale n. 19/2009 le parole «all'art. 22 della legge regionale n. 21/2016» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 95 della legge regionale n. 17/2025» e le parole «all'art. 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 45 della legge regionale n. 17/2025».

Art. 62.

*Modifica all'art. 39-quater
della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 39-quater della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «di cui all'art. 39-bis» sono aggiunte le seguenti: «o alcune di esse».

Art. 63.

*Modifica all'art. 5
della legge regionale n. 27/2012*

1. La lettera *a)* del comma 20 dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituita dalla seguente:

«*a)* il direttore del servizio competente in materia di edilizia tecnica, o suo delegato, con funzioni di presidente;».

Art. 64.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 14/2016*

1. I commi 15-ter e 15-quater dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assessment del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

Art. 65.

*Modifica all'art. 14
della legge regionale n. 8/2018*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di modifica del regolamento di cui al comma 3, restano valide le istanze già presentate per l'anno in cui la modifica è adottata. Tali istanze possono essere integrate dai proponenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come modificato, al fine di adeguarle alle nuove condizioni previste.».

2. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018, in considerazione di quanto disposto dal comma 3-bis del predetto articolo, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 66.

*Modifica all'art. 6
della legge regionale n. 20/2018*

1. Al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assessment del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado».

Art. 67.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 7/2019*

1. All'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale per:

a) l'acquisto di immobili o impianti fissi a servizio di edifici;

b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) interventi di efficientamento energetico;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) l'adeguamento alle normative vigenti;

f) eventuali interventi di ampliamento di edifici.»;



b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a) del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare immobili o impianti fissi a servizio di edifici, pubblici o privati, ubicati nel territorio regionale e, alternativamente:

a) di proprietà dei soggetti beneficiari, destinati a loro sede legale od operativa;

b) destinati allo svolgimento di sagre, feste locali o fiere tradizionali.

1-ter. Gli immobili e impianti fissi a servizio di edifici, acquistati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere destinati a sede legale od operativa dei soggetti di cui al comma 1.»;

c) al comma 3 dopo la parola «immobili» sono inserite le seguenti: «, con eventuali interventi di ampliamento,» e dopo la parola «impianti» sono inserite le seguenti: «di edifici».

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 7/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 68.

Modifica all'art. 6-ter della legge regionale n. 6/2022

1. Al comma 1 dell'art. 6-ter della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini), è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso di interventi di nuova costruzione, i soggetti beneficiari devono disporre dell'area oggetto di edificazione a titolo di proprietà ovvero in forza di un diritto reale o di altro titolo idoneo a garantire la stabile destinazione dell'immobile a sede per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione dell'intervento.».

Art. 69.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 8/2025

1. Dopo la lettera r) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), è aggiunta la seguente:

«r-bis) interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici mediante installazione di ascensori o sistemi equivalenti.».

Art. 70.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 8/2025

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2025 è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute alla data di

presentazione della domanda, salvo che sia diversamente stabilito nel bando; l'avvio dell'intervento è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al comune.».

2. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2025, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 71.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 8/2025

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2025 dopo le parole «non superiore a 25.000 euro,» sono inserite le seguenti: «e per i condomini» e le parole: «L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.» sono soppresse.

Art. 72.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8/2025

1. All'art. 7 della legge regionale n. 8/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

«b-bis) per imprese o professionisti non si applicano gli articoli 32 e 32-bis della legge regionale n. 7/2000;»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca del contributo.».

Art. 73.

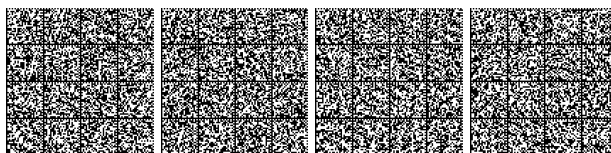
Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 19/2025

1. Al comma 27 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le modalità di concessione e rendicontazione si applica la legge regionale n. 14/2002; in deroga a quanto disposto dall'art. 60, commi 1 e 2, della legge regionale n. 14/2002, l'erogazione può essere disposta per l'intero importo concesso a fronte della presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.».

Art. 74.

Finanziamento della continuità territoriale

1. Al fine di sviluppare la continuità territoriale e garantire i collegamenti di trasporto aereo con il territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico definiti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità (rifusione), con decreto del Ministero dei trasporti su rotte aree da e verso l'aeroporto di Trieste *Airport*.



2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a consentire all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'utilizzo delle risorse alla stessa già concesse con decreto del direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 27 novembre 2023, n. 56705/GRFVG e residue dall'affidamento del collegamento aereo tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e l'hub di Milano Linate dal 2023 al 2026.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 75.

Finanziamento delle domande a valere sul bando di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 343/2026

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le istanze presentate dai comuni ai sensi del bando adottato con deliberazione della giunta regionale 20 marzo 2026, n. 343 (Bando per la concessione ai comuni di contributi per il completamento dei procedimenti amministrativi ed espropriativi post-sisma 1976).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 76.

Devoluzione di contributi previsti dal bando di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1023/2025 in caso di premorienza del beneficiario

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del bando adottato con deliberazione della giunta regionale 24 luglio 2025, n. 1023 (Bando per la concessione di contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come disciplinati all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) su unità immobiliari situate nel territorio regionale), in caso di variazione soggettiva per causa di morte dei beneficiari dei contributi concessi o erogati ai sensi del medesimo bando si applica l'art. 54, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 77.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 16/2014

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

«3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della giunta regionale.».

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 78.

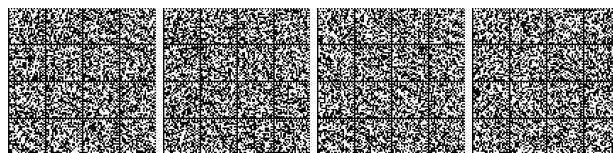
Sostituzione dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2014

1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-bis (Divulgazione letteraria e culturale, Premio letterario «Friuli Venezia Giulia» e Premio «Umberto Saba Poesia»). — 1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il premio letterario «Friuli Venezia Giulia», che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della Regione Friuli-Venezia Giulia e il premio «Umberto Saba Poesia», in collaborazione con il Comune di Trieste.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione e partecipazione a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e di organizzazione del Premio letterario «Friuli Venezia Giulia» per l'anno di riferimento e del Premio «Umberto Saba Poesia».

2. Per le finalità di cui all'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



Art. 79.

*Modifiche all'art. 27-bis
della legge regionale n. 16/2014*

1. All'art. 27-bis della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «in un'apposita convenzione di durata triennale» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta regionale» e il periodo: «Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.» è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 sono definiti con deliberazione della giunta regionale.».

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 27-bis della legge regionale n. 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 80.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 16/2014

1. All'art. 28 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «Associazione regionale FITA-UILT» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione regionale FITA UILT APS»;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG)» sono sostituite dalle seguenti: «Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli-Venezia Giulia APS (UGF FVG APS)»;

c) alla lettera c) del comma 2 le parole «Unione Società Corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI FVG)» sono sostituite dalle seguenti: «Unione Società Corali del Friuli-Venezia Giulia APS (USCI FVG APS)»;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole «Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG)» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia APS (ANBIMA REGIONE FVG APS)»;

e) al comma 3 le parole: «, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi» sono soppresse;

f) al comma 3-bis le parole «soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi» e dopo le parole «destinati a tali soggetti affiliati» sono aggiunte le seguenti: «o associati»;

g) il comma 3-ter è abrogato;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti

affiliati o associati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi ai sensi del comma 3-bis e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi.».

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 28 della legge regionale n. 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 81.

*Modifiche all'art. 30-ter
della legge regionale n. 16/2014*

1. All'art. 30-ter della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con avviso pubblico sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie degli incentivi di cui al comma 1, le modalità di selezione delle iniziative, i criteri di valutazione dei progetti, i criteri per la quantificazione degli incentivi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di incentivo e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione all'incentivo, gli obblighi dei beneficiari, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca dell'incentivo e le modalità di verifiche e controlli.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 82.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 16/2014

1. All'art. 31 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambiti territoriali culturali integrati»;

b) al comma 1 le parole «distretti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della giunta regionale»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

e) al comma 3-bis le parole «dei distretti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «degli ambiti territoriali culturali integrati».



Art. 83.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2018

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:

«5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al servizio competente in materia di attività culturali entro il 1° marzo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32-bis e 32-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, emanato con decreto del Presidente della regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.».

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 14/2018 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 84.

Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova

1. Il Comune di Palmanova, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine della rimodulazione, da approvarsi da parte della giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova definito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), e dell'art. 1, comma 39, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).

Art. 85.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2024

1. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di presentazione della domanda»;

b) al comma 34 le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda».

Art. 86.

Contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei

1. Per l'anno 2026 sono ammesse al finanziamento di cui all'art. 6, comma 29, della legge regionale n. 13/2024, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività dei musei attuati nell'anno 2025 corredate del prospetto delle spese già sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e le domande per i programmi di attività dei musei per l'anno 2026 corredate del prospetto delle spese sostenute o da sostenersi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Art. 87.

Utilizzo contributo per presidio medico partite di calcio

1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore della Lega nazionale dilettanti - Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6, commi da 209 a 212, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), in relazione a quanto previsto dal comma 209-bis, lettera a), può essere utilizzato anche a favore delle associazioni e società sportive iscritte a tutti i campionati 2025-2026 di calcio a cinque.

Art. 88.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 13/2019

1. Dopo il comma 27 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

«27-bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.».

Art. 89.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 22/2022

1. Dopo il comma 76 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:

«76-bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.».

Art. 90.

Interventi di manutenzione del Museo Diogene Penzi

1. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 12-bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), anche per la realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione.



zazione della sede, comprensiva del parco, e delle collezioni del «Museo della vita contadina Diogene Penzi» di San Vito al Tagliamento.

Art. 91.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014

1. Al comma 87 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività culturali e come sede».

Art. 92.

Conferma di contributi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ai sensi dell'art. 6, comma 87, della legge regionale n. 27/2014 e dell'art. 1, comma 36, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al servizio competente in materia di beni culturali.

Art. 93.

Utilizzo fondi 2025 per il Comitato organizzatore Eyof 2027

1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore del comitato organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2027 Festival olimpico della gioventù europea Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 6, commi da 145 a 148, della legge regionale n. 13/2024, può essere utilizzato per le medesime finalità anche nel corso dell'esercizio 2026.

2. Il termine di rendicontazione del contributo di cui al comma 1 è prorogato al 30 giugno 2028.

Art. 94.

Contributo straordinario all'Associazione benemerita Special Olympics Italia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione benemerita Special Olympics Italia per l'organizzazione sul territorio regionale, mediante la collaborazione con gli enti territorialmente competenti per la promozione sportiva, della 41ª edizione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics Italia 2026.

2. Il soggetto di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e del

relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.

3. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dal 1º gennaio 2026:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari riconosciuti ai volontari;

b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, collaboratori, consulenti e atleti; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e *gadget*;

g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;

i) spese per coperture assicurative.

4. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora sia recuperabile dal soggetto richiedente;

b) doni e liberalità;

c) compensi ad atleti e dirigenti;

d) spese non riconducibili all'iniziativa;

e) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

f) ammende, sanzioni, penali e interessi;

g) altre spese prive di una specifica destinazione;

h) spese per oneri finanziari, in particolare quali interessi passivi o sopravvenienze passive;

i) imposte e tasse.

5. Sono escluse, altresì, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

6. con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) -



Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 95.

Conferma di contributo per lavori di impiantistica sportiva al Comune di San Giorgio di Nogaro

1. L'amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di San Giorgio di Nogaro di un contributo pari a 350.000 euro ai sensi dell'art. 6, comma 190, lettera b), della legge regionale n. 12/2025, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento finalizzato all'ampliamento del parcheggio del Centro canoa «Remo Cristofoli» di San Giorgio di Nogaro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di San Giorgio di Nogaro presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

3. Ai sensi del comma 2 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

Art. 96.

Partecipazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'Associazione Cineteca del Friuli

1. L'amministrazione regionale, in ragione del riconoscimento della funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli e a conferire la quota associativa deliberata dall'associazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 97.

Partecipazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg

1. La regione riconosce nel patrimonio di proprietà della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg un bene culturale fondamentale per la storia del Friuli-Venezia Giulia e in particolare per la città di Gorizia e ne promuove la valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, insieme ad altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione culturale e il pubblico godimento del complesso di beni di cui al comma 1.

3. La regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti al fondo di dotazione.

4. La regione partecipa altresì al fondo di gestione, destinato al finanziamento delle attività statutarie della Fondazione, nei limiti annualmente stabiliti dalla legge.

5. La partecipazione della regione è disposta con deliberazione della giunta regionale, previa valutazione dello statuto della Fondazione secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



11. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 98.

Autorizzazione utilizzo risorse Comune di Aquileia

1. Il Comune di Aquileia è autorizzato a utilizzare le eventuali economie di spesa conseguite in ciascun anno della durata degli accordi di cui all'art. 6, commi 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per sostenere le maggiori spese che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Ufficio unico per Aquileia.

Art. 99.

Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport

1. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 1.900.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2016 è autorizzata, altresì, la spesa di 800.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 300.000 euro per l'anno 2026 e 1.900.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 100.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2025

1. All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 9 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) Federazioni delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), operanti a livello regionale;

d-ter) Federazioni delle discipline sportive associate paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui al comma 9 possono presentare un solo progetto sportivo per ciascun anno di finanziamento.»;

c) dopo la lettera g) del comma 155 sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

g-ter) acquisto di attrezzature sportive riconducibili alla categoria dei beni di consumo e facile usura.»;

d) al comma 158 dopo le parole «Comune di Maniago» sono inserite le seguenti: «, quale capofila del Comitato organizzatore.»;

e) al comma 163 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno di finanziamento.».

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 9, della medesima legge, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 153, della legge regionale n. 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 155, della medesima legge, come modificato dalla lettera c) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 162, della legge regionale n. 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 163, della medesima legge, come modificato dalla lettera e) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



Art. 101.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 12/2025

1. Al comma 192 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2025 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E ISTRUZIONE

Art. 102.

Modifica all'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il comma 5-*quater* dell'art. 28-*bis* della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:

«5-*quinqües*. Il trattamento di dati necessario all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5, al fine di dotare la regione di strumenti conoscitivi idonei all'analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro regionale e degli esiti delle politiche occupazionali adottate, costituisce una finalità di rilevante interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.».

Art. 103.

Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 18/2005 le parole «residenti sul territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o domiciliati sul territorio regionale».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 104.

Revoca degli incentivi di politica attiva per cessazione dei rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire parità di trattamento in materia di revoca degli incentivi fra i beneficiari degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale n. 18/2005 concessi sulla base del regolamento attuativo vigente dal 1° gennaio 2026, e fra i beneficiari degli incentivi medesimi, concessi sulla base dei regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre

2025, nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro oggetto di beneficio, gli incentivi concessi sulla base di tali ultimi regolamenti sono revocati totalmente:

a) nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

b) nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro la durata minima del rapporto di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dell'incentivo dal regolamento applicabile.

2. Le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, intervenute successivamente ai termini ivi previsti, non costituiscono causa di revoca degli incentivi.

Art. 105.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 22/2007

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), dopo le parole «anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività» sono inserite le seguenti: «, non subordinato alla presentazione di garanzie».

Art. 106.

Sostituzione dell'art. 38-bis della legge regionale n. 21/2014

1. L'art. 38-*bis* della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*bis* (Restituzione di somme erogate). —

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati, la restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

2. L'Agenzia ARDIS di cui alla legge regionale n. 16/2012 può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.

3. Il numero delle mensilità, comunque non superiore a diciotto, è individuato in ragione dell'importo complessivo da restituire.

4. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi legali.

5. In caso di rinuncia agli studi, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale in un'unica soluzione delle somme o dei benefici economici percepiti nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di presentazione formale della rinuncia.

6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della



rateizzazione; il debito residuo diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.».

Art. 107.

Modifiche alla legge regionale n. 27/2017

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 22-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'art. 22, comma 1, possono essere accreditati dall'amministrazione regionale, per la realizzazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i soggetti formatori, anche aventi scopo di lucro, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1-*bis* non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al Titolo III, Capo I e Capo II.»;

b) dopo il comma 1-*bis* dell'art. 23 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'art. 22-*quater*, comma 1-*bis*, le modalità di presentazione alla regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'art. 22-*quater*, comma 1-*bis*, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 25-*ter*.»;

c) il comma 2-*bis* dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. I soggetti accreditati ai sensi degli articoli 22, 22-*bis* e 22-*quater*, comma 1-*bis*, sono inseriti in distinti elenchi regionali, che sostanziano l'elenco regionale di cui al comma 1.»;

d) dopo l'art. 25-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 25-*ter* (Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO per i soggetti di cui all'art. 22-*quater*, comma 1-*bis*). — 1. I soggetti di cui all'art. 22-*quater*, comma 1-*bis*, sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, inerente il mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO.

2. La sospensione dell'accREDITAMENTO concesso ai soggetti di cui all'art. 22-*quater*, comma 1-*bis*, è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accREDITAMENTO è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accREDITAMENTO;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trenta-sei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'art. 24, comma 2-*bis*.

5. La sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.».

Art. 108.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2018

1. Dopo la lettera d-*bis*) del comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunta la seguente:

«d-*ter*) interventi connessi all'erogazione delle borse di studio previste dall'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107).».

Art. 109.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2018 le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

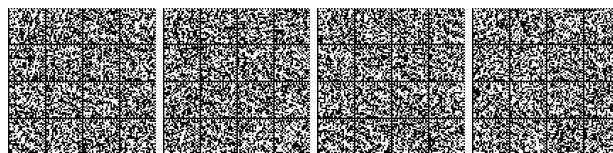
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2-*bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 110.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 7/2025

1. Dopo il comma 2 dell'art. 95 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Scriptorium Foroiuliese per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2.



2-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis è presentata alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente al progetto di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposita direttiva. Il progetto è soggetto a valutazione ed è finanziato secondo quanto previsto all'art. 28, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27/2017.

2-quater. È autorizzata l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso dopo l'avvio dell'attività, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.».

2. Per le finalità di cui all'art. 95, comma 2-bis, della legge regionale n. 7/2025, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2026 e di 30.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 111.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 14/2025

1. All'art. 34 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «l'istituzione scolastica statale.» sono aggiunte le seguenti: «Se il Comune in cui ha sede l'istituzione scolastica statale non intende attivare i servizi integrati può beneficiare del contributo altro comune dello stesso istituto comprensivo che intenda attivare i servizi integrati, secondo l'ordine di priorità determinato dal maggior numero di alunni complessivamente iscritti ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e, per il 70 per cento, in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla tipologia di servizi attivati. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'an-

no scolastico per il quale viene presentata la domanda. Ai fini del riparto, ai servizi di tempo integrato pomeridiano viene assegnato un punteggio doppio rispetto ai servizi di pre-accoglienza e di post-scuola.»;

c) al comma 10 dopo le parole «Ai comuni» è inserita la seguente: «beneficiari.»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute dai comuni di cui al comma 2, anche le spese sostenute dagli altri comuni e dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie partecipanti all'accordo o convenzione, previsto al comma 3, riferibili all'attuazione del medesimo.».

Art. 112.

Ulteriori risorse a sostegno dei Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica

1. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 14/2025, al fine di garantire a tutti gli utenti la possibilità di fruire dei servizi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. La ripartizione tra i comuni beneficiari della somma di cui al comma 1 è disposta senza l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 34, comma 10, della legge regionale n. 14/2025.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 113.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16/2025

1. All'art. 1 della legge regionale 24 novembre 2025, n. 16 (Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dopo le parole «anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dell'autonomia scolastica»;

b) alla lettera g) del comma 2 dopo le parole «le istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «e formative»;

c) al comma 4 le parole «istituzioni educative» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni scolastiche e formative».



Art. 114.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2025

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Con il decreto di concessione, se richiesto dal beneficiario, è erogato un anticipo del contributo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.»;

b) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

«54-bis. Qualora i beneficiari di cui al comma 54 stipulino tra di loro un accordo di rete per la realizzazione congiunta delle attività, eventuali economie realizzate da uno o più dei beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che sostengono maggiori spese.».

Art. 115.

*Risorse aggiuntive regionali
sul Fondo sociale europeo Plus 2021-2027*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse aggiuntive regionali al Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, il Programma specifico 6/25 «Servizi e interventi di prossimità e attivazione sperimentale di cooperative di comunità», così come previsto nel documento di «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2025».

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 116.

Contributo a FVG PLUS S.p.a.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG PLUS S.p.a. un contributo pluriennale a sollievo dei costi di gestione di un fondo di *venture capital* volto a finanziare le *start up*, nonché di altre attività di sostegno nei settori del lavoro e della famiglia.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per l'anno 2026 e di 175.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno, per l'anno 2026, di 1.400 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e

di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) e di 208.600 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) e, per l'anno 2027, di 175.000 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 117.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2003

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche), le parole: «decreto del Presidente della regione, previa» sono soppresse.

Art. 118.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole «procedimento termico» sono inserite le seguenti: «o di trasformazione ecologica».

Art. 119.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza.».

Art. 120.

Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 8/2022

1. Dopo il comma 2 dell'art. 125 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, la regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strut-



ture accreditate di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.

2-quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2-ter.

2-quinquies. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2-quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2-sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2-quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli *standard* definiti dalla regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'*equipe* valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO E LIBRO FONDARIO

Art. 121.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 17/2009

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-ter, il decreto di cui al comma 1-bis non è dovuto in caso di attraversamenti od opere realizzati dagli enti di decentramento regionale».

Art. 122.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 15/2010

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), le parole: «e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato» sono soppresse.

Art. 123.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 15/2010

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 15/2010 le parole: «da affiggersi» e «dell'ufficio tavolare e» sono soppresse.

Art. 124.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 15/2010

1. All'art. 28 della legge regionale n. 15/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «in quanto compatibili» sono inserite le seguenti: «e relativamente alle sole modalità di trasmissione alla Corte d'Appello»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non trova in ogni caso applicazione la procedura di regolazione prevista dalla legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 96 (Sulla procedura da attivarsi per la regolazione dei libri fondiari o montanistici nel caso della loro istituzione, completamento, ripristino o modificazione)».

Art. 125.

Inserimento del capo III-bis nella legge regionale n. 15/2010

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 15/2010, è inserito il seguente capo: «Capo III-bis. Procedimento di revisione e di aggiornamento del libro fondiario».

Art. 126.

Inserimento degli articoli 28-bis e 28-ter nella legge regionale n. 15/2010

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 15/2010, nel Capo III-bis, come inserito dall'art. 77, sono inseriti i seguenti:

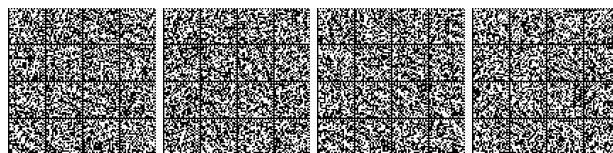
«Art. 28-bis (Procedimento di revisione del libro fondiario). — 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 104 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie), il procedimento di revisione del libro fondiario si avvia con la presentazione di una domanda al competente ufficio tavolare qualora emerga, ai sensi del paragrafo 43 della legge n. 83/1883 B.L.I., una non concordanza rilevabile dallo stato tavolare relativamente a erronee iscrizioni riferite alla designazione od alla rappresentazione grafica delle particelle nella mappa.

2. Alla domanda tavolare di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia esplicativa formulata da un tecnico abilitato e giustificativa della richiesta revisione.

3. L'avvio del procedimento, accertati i presupposti di cui al comma 1, viene annotato sul libro fondiario presso tutte le partite tavolari interessate dalla revisione.

4. Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di avvio del procedimento di revisione, notificato ai sensi dell'art. 123 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto n. 499/1929, viene successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

5. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4 senza che sia stata proposta alcuna opposizione scritta, la revisione è accordata a seguito della presentazione di una nuova domanda tavolare.



6. La proposizione di opposizione non consente la revisione e la relativa annotazione di avvio del procedimento è cancellata d'ufficio.

7. L'annotazione di avvio del procedimento di revisione è cancellata d'ufficio decorsi tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 4.

Art. 28-ter (*Aggiornamento in corrispondenza di catastali tavolari e scritture teresiane*). — 1. Qualora la non concordanza risulti dalla designazione in consistenza di una partita tavolare con riferimento a identificativi anagrafici teresiani, scritture teresiane, catastali tavolari o altre designazioni comunque denominate non più in vigore, l'interessato ne richiede l'aggiornamento con quelle corrispondenti nel sistema di riferimento catastale vigente presentando al competente ufficio tavolare una domanda di allineamento tavolare catastale. Unitamente alla domanda deve prodursi un elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e validato dalla competente Agenzia delle entrate - Territorio, recante individuazione tavolare in scala di mappa o maggiore dell'immobile richiesto in corrispondenza, figura quotata dello stesso e declaratoria tecnica in allineamento con le corrispondenti particelle censite presso gli uffici catastali. L'operazione di aggiornamento in corrispondenza è promossa anche su istanza della competente Agenzia delle entrate - Territorio.».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, TRIBUTI LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA E LINGUE MINORITARIE

Art. 127.

Assegnazione straordinaria al Comune di Savogna

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Savogna, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 128.

Assegnazione straordinaria al Comune di Gemona del Friuli

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Gemona del Friuli, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 129.

Conferma di contributo al Comune di Rigolato

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Rigolato il contributo di 1.500.000 euro già concesso ai sensi dell'art. 9, comma 211, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), per la realizzazione di un *Bike hotel*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Rigolato inoltra alla struttura regionale competente in materia di turismo, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione.

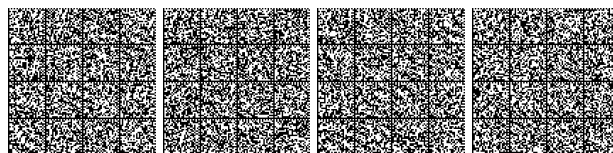
Art. 130.

Assegnazione straordinaria al Comune di Medea

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Medea, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'in-



terno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 131.

Contributo straordinario al Comune di Rigolato per il Vocabolari Riguladot

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Comune di Rigolato per i costi sostenuti per la realizzazione del Vocabolari Riguladot.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività svolta e alla rendicontazione delle spese ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione si provvede all'approvazione del rendiconto e all'erogazione del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 132.

Integrazione del contributo straordinario all'Associazione bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976

1. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 5 marzo 2026, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore), è autorizzata l'ulteriore spesa di 290.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 133.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 17/2022

1. All'art. 20 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. L'amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2-bis.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.»;

b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-ter.1. L'amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2-ter.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.».

2. Per le finalità di cui ai commi 2-bis.1 e 2-ter.1 dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2022, come inseriti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 134.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 18/2016

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Dirigenti esterni*). — 1. Nelle amministrazioni del comparto unico le quote di dirigenti esterni, previste dai rispettivi ordinamenti, possono essere oggetto di deroga limitatamente ai casi in cui risulta necessario assicurare copertura alla posizione dirigenziale il cui titolare si trova in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.».



Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 135.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 6/1998

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), le parole: «di indirizzo e verifica» sono soppresse.

Art. 136.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 6/1998

1. All'art. 11 della legge regionale n. 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 13, comma 5»;

b) al comma 4 le parole «Comitato di indirizzo e verifica di ARPA» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di cui all'art. 13».

Art. 137.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 6/1998

1. All'art. 13 della legge regionale n. 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato di indirizzo»;

b) l'alinfa del comma 1 è sostituito dalla seguente:

«1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo regionali per la programmazione delle attività di ARPA di cui all'art. 11 con decreto del Presidente della regione, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato, composto da:»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, anche con modalità telematiche, della maggioranza dei componenti e il parere è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esprime il proprio parere sul progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale delle attività di ARPA, proponendo eventuali integrazioni e modifiche, tenuto conto dell'andamento generale dell'attività dell'Agenzia e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'art. 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consentendo alla regione di determinare l'entità annuale del finanziamento regionale necessario per il funzionamento dell'Agenzia.».

Art. 138.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), è abrogato.

Art. 139.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2012

1. All'art. 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 2 il periodo: «Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.» è soppresso;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La domanda è trasmessa esclusivamente in modalità telematica. Sino all'operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), o di altra piattaforma informatica regionale che garantisca l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale, il proponente presenta l'istanza mediante posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 140.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2012

1. All'art. 16 della legge regionale n. 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi» sono soppresse;

b) al comma 9 le parole: «, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'art. 12» sono soppresse.

Art. 141.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11/2015

1. All'art. 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Il Piano regionale di tutela delle acque è strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze



della verifica della sua attuazione e mediante una continua azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.»;

b) al comma 15 le parole «in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione a modifiche per effettive necessità emergenti o, qualora si rendano disponibili nuovi elementi conoscitivi, per il variare dello stato ecologico, chimico e quantitativo dei corpi idrici, purché le modifiche apportate al Piano non incidano sugli obiettivi di tutela delle risorse idriche definiti dal Piano medesimo e siano conformi alle disposizioni della disciplina unionale e statale».

Art. 142.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 11/2015

1. Al comma 11-bis dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2015 dopo le parole «Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico» sono inserite le seguenti: «o delle opere relative agli impianti di derivazione d'acqua da sorgente a uso acquedottistico».

Art. 143.

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 11/2015

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 11/2015 è abrogata.

Art. 144.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 12/2016

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole: «categoria di» sono soppresse.

Art. 145.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2016

1. All'art. 10 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3 le parole: «categoria di» sono soppresse;

b) al comma 3-bis le parole: «categoria di» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 3, almeno una volta all'anno, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola sostanza minerale, a seguito della presentazione degli stati di fatto di cui all'art. 22 o dell'aggiornamento dei dati sull'avanzamento delle attività estrattive autorizzate.»;

d) al comma 7 le parole «categoria di» sono soppresse e le parole «della deliberazione della giunta regionale prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 5».

Art. 146.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 12/2016

1. All'art. 16 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3» e le parole: «e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva» sono soppresse;

c) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

«11-bis. Nel caso di domanda di rinnovo non conforme ai commi 5 e 6 si applica quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 7, della legge n. 241/1990.».

Art. 147.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 12/2016

1. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2016 le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 148.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 12/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere di cui al comma 1 è versato dal soggetto autorizzato ai comuni interessati dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per i trasporti connessi all'attività estrattiva, per una quota pari al 20 per cento degli oneri complessivi qualora sia interessato un solo comune, o per una quota pari al 30 per cento, equamente ripartita sulla base dei parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, nel caso in cui sia interessata una pluralità di comuni.».

Art. 149.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 15/2016

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Giornata internazionale delle grotte e del carsismo). — 1. Nell'ambito degli eventi celebrativi correlati alla ricorrenza annuale «Giornata internazionale delle grotte e del carsismo» fissata il 13 settembre, è istituito l'evento annuale denominato «Grotte aperte». Per tale evento i soggetti pubblici e privati, gestori delle grotte turistiche di cui all'elenco previsto dall'art. 9, comma 2, lettera c), sono autorizzati a emettere biglietti di ingresso gratuiti, dando preventiva comunicazione dell'adesione



all'evento alla struttura regionale competente in materia di geologia, e a richiedere alla regione il contributo a ristoro dei biglietti medesimi.

2. Con decreto del direttore competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della regione, sono stabilite le date dell'evento «Grotte aperte» sino a un massimo di complessive due giornate annue. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è determinato sulla base del numero dei biglietti di ingresso gratuiti emessi, distinti per tipologia tariffaria, in misura proporzionale alle risorse disponibili.

3. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata con le modalità approvate con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, pubblicato sul sito istituzionale della regione, e presentata dal 1° al 31 ottobre alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente a mezzo PEC. Il contributo è concesso ed erogato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.».

2. Per le finalità di cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 15/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 150.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 13/2019

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole «prima dell'avvio delle attività di ricerca.» sono inserite le seguenti: «Qualora per le finalità di cui al comma 3 siano stanziati ulteriori risorse, la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dello stanziamento.».

Art. 151.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2019

1. All'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole «a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e a sostegno di iniziative svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della disciplina unionale per gli aiuti "de minimis", a rimborso delle spese già sostenute

te al tempo di presentazione della domanda e finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con deliberazione della giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026), sono definite le iniziative finanziabili, i requisiti dei beneficiari, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità delle stesse. Con bando adottato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti sono indicati i termini per la presentazione delle domande e sono adottati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 6.»;

c) i commi 9 e 10 sono abrogati.

2. Ai procedimenti di cui al comma 6 della legge regionale n. 24/2019 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 152.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2022

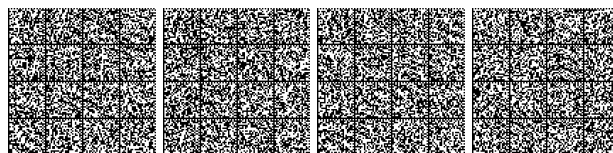
1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) dopo le parole «medesima CER regionale» sono aggiunte le seguenti: «previa definizione con l'amministrazione regionale delle attività tecniche che FVG Energia S.p.a. deve svolgere»;

b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) analisi ed elaborazione di scenari e azioni che favoriscono iniziative per la realizzazione di strutture innovative di fornitura integrata di vettori energetici, che permettano un uso diretto di energie rinnovabili per favorire la transizione dei trasporti stradali verso la mobilità sostenibile.».

2. Per le finalità di cui alla lettera m bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2022, come aggiunta dalla lettera b) del comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVG Energia S.p.a., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



Art. 153.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2023

1. Al comma 14 dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

2. La disposizione di cui all'art. 4, comma 14, della legge regionale n. 14/2023, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti contributivi avviati in relazione all'avviso di cui al decreto del direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento 16 febbraio 2026, n. 7035/GRFVG.

3. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 14, della medesima legge, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 154.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2024

1. Al comma 19-bis dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026), sono aggiunte infine le seguenti parole: «La regione, in qualità di soggetto fondatore, concorre alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della CER regionale, che assume la forma giuridica della fondazione di partecipazione.».

2. Per le finalità di concorso alla dotazione patrimoniale della CER regionale di cui al comma 19-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di sostegno delle attività della CER regionale di cui al comma 19-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa 150.000 euro per l'anno 2026, a vale-

re sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 155.

Conferma del contributo per la sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo alla società NET S.p.a. per il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese concesso con decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 10 ottobre 2025, n. 52968/GRFVG ai sensi dell'art. 4, commi da 51 a 55, della legge regionale n. 7/2024, con parziale devoluzione anche a sollievo degli oneri per l'acquisizione dei terreni su cui insiste la discarica medesima, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il beneficiario presenta la domanda di conferma del contributo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica illustrativa, quadro economico e cronoprogramma dell'intervento aggiornati.

Art. 156.

Contributo al Comune di Pordenone per l'organizzazione dell'evento «Pordenone Sustainability Week 2026»

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a copertura degli oneri collegati all'organizzazione e alla promozione dell'evento «Pordenone Sustainability Week 2026».

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata mediante PEC alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'evento e del quadro economico delle spese da sostenersi.

3. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo medesimo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 157.

Conferma del contributo per l'installazione di centraline a biomasse

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Ravascletto con decreto del direttore del servizio competente in materia di energia 22 novembre 2021, n. 5879/AMB ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 158.

Conferma dei contributi per interventi di efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Trivignano Udinese e di Aquileia, rispettivamente con i decreti del direttore del servizio competente in materia di transizione energetica 12 ottobre 2023, n. 46635/GRFVG e n. 46636/GRFVG ai sensi dell'art. 4, commi da 61 a 64, legge regionale n. 24/2019, e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 159.

Conferma del contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Amaro con decreto del direttore del servizio competente in materia

di energia 10 ottobre 2023, n. 46132/GRFVG ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare il nuovo termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo è fissato il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 160.

Conferma del contributo per la realizzazione dei lavori di chiusura della discarica sita nel Comune di Torreano

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Torreano con decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 19 ottobre 2022, n. 17902/AMB, ai sensi dell'art. 4, comma 67, della legge regionale n. 13/2022, per la realizzazione degli interventi di chiusura della discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone Edile S.n.c. e a fissare nuovi termini per l'esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

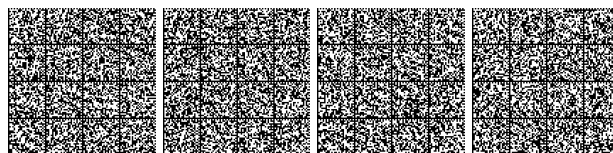
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Torreano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 161.

Disposizioni per la promozione di eventi ecosostenibili - EcoEventiFVG

1. La regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, alle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante comitati regionali, agli enti di promozione sportiva, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili «EcoEventiFVG», che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres., e inseriti nell'elenco annuale degli «EcoEventiFVG», di seguito elenco, approvato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della regione.

2. L'elenco di cui al comma 1 è formato in conformità ai requisiti e nei termini stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. I soggetti di cui al comma 1 che intendono realizzare eventi ecosostenibili trasmettono alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, per ciascun evento da realizzare, una scheda illustrativa



recante gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'evento ecosostenibile utilizzando il modello approvato con decreto del direttore alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, pubblicato sul sito istituzionale della regione.

3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di rifiuti successivamente alla realizzazione dell'evento di cui all'elenco, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. La concessione e la contestuale erogazione del contributo avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro.

4. L'elenco conserva validità anche nell'anno successivo alla sua approvazione. La struttura regionale competente in materia di rifiuti è autorizzata a rimborsare prioritariamente gli eventi di cui all'elenco approvato l'anno precedente, correlati a domande di contributo presentate successivamente alla data del 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'evento o non finanziate per insufficienza delle risorse finanziarie.

5. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini per l'invio della scheda illustrativa dell'evento e l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco, i requisiti per la valutazione degli eventi ecosostenibili da inserire nell'elenco, i requisiti dei beneficiari, le spese ammissibili al contributo, l'importo massimo concedibile per ciascuna spesa, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo e per la concessione e contestuale erogazione del medesimo.

6. I commi 19, 20, 21, 21-bis, 21-ter dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono abrogati.

7. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente di cui ai commi 19, 20 e 21 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2023.

8. Al fine di garantire la continuità del sostegno agli eventi ecosostenibili «EcoEventiFVG» realizzati o avviati dal 1° gennaio al 15 settembre 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 13, comma 5, del decreto del Presidente della regione 3 ottobre 2024, n. 0123/ Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili «EcoEventiFVG», coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della regione n. 34/2016), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese so-

stenute dal 1° gennaio 2026 e sino alla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro. La domanda è presentata entro il 30 settembre 2026, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della regione, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa ammissibile sostenuta. La documentazione giustificativa è costituita dalle fatture intestate al beneficiario con l'indicazione dettagliata delle spese, ciascuna corredata della relativa ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento della stessa.

9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi e contestualmente erogati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di stato.

10. Gli eventi da avviare dal 16 settembre al 31 dicembre 2026 sono inseriti nell'elenco annuale degli «EcoEventiFVG» di cui al comma 1 da approvarsi entro il 15 settembre 2026.

11. La regione può avvalersi delle competenze del CONI, per il tramite del relativo Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia (CONI FVG), per svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 1 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili «EcoEventiFVG» organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.

12. Con deliberazione della giunta regionale sono impartite le direttive per disciplinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 11, i criteri di quantificazione e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, il rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione alle funzioni e agli adempimenti da svolgersi a cura del CONI FVG.

13. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Per le finalità di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Per le finalità di gestione delle pratiche di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.



Art. 162.

Contributi a ristoro degli utenti nautici per le maggiori spese derivanti dalla bonifica di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola

1. Al fine di far fronte alle eccezionali difficoltà per gli utenti nautici che si sono generate in esito al rinvenimento di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai proprietari delle unità da diporto a ristoro delle maggiori spese sostenute per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali delle unità da diporto medesime, nella misura massima del 75 per cento di tali maggiori spese. Il contributo è concesso ai beneficiari tramite le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie dello specchio acqueo interessato dai lavori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, mediante PEC, la domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata dell'elenco dei beneficiari, propri associati, e dell'ammontare delle maggiori spese sostenute o da sostenersi da parte di ciascuno di essi per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali.

3. Il modello della domanda di contributo è approvato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, pubblicato sul sito istituzionale della regione.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo è approvato l'elenco dei beneficiari di ciascuna associazione di cui al comma 1 e il contributo è concesso alle associazioni medesime in misura proporzionale alle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Con il decreto di concessione del contributo può essere disposta, su istanza dell'associazione richiedente, l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. L'associazione richiedente dispone la liquidazione del contributo ai propri associati inseriti nell'elenco dei beneficiari di cui al comma 4 secondo le modalità previste nel decreto di concessione.

6. Ai fini della rendicontazione del contributo, le associazioni di cui al comma 1 presentano, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa. Il contributo concesso è rideterminato qualora risulti superiore all'importo di cui alla documentazione giustificativa della spesa.

7. Sono ammissibili le maggiori spese direttamente connesse all'ormeggio in acqua o al ricovero a terra delle unità da diporto in altri siti regionali generate nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2026.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 163.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. La Protezione civile della regione è autorizzata a concedere un contributo all'associazione culturale «Le Colone» APS di Castions di Strada per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976, definite dal comitato di cui all'art. 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12.700 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 164.

Contributi a favore dei volontari di Protezione civile

1. La regione è autorizzata a concedere ai volontari di Protezione civile, come individuati dall'art. 151-ter, comma 5, lettera c), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), un contributo per far fronte al pagamento delle somme dovute in relazione ai procedimenti e giudizi ivi previsti, salva restituzione del contributo nel caso in cui, al termine degli stessi, è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo. Sono comprese le somme per spese legali liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza o dalla stessa sostenute, per spese legali da rifondere alla parte civile costituita, per spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, nonché per quanto dovuto a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui all'art. 151-ter, comma 4, della legge regionale n. 53/1981.

2. Il contributo di cui al comma 1, da corrispondersi a rimborso delle somme già versate o in via anticipata, è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previste dal presente articolo e interviene in via integrativa rispetto alle coperture assicurative stipulate dalla regione ai sensi



dell'art. 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), nei casi di incapacienza dei massimali previsti dalle relative polizze ovvero nei casi in cui talune voci di spesa o danno risultino escluse dall'operatività delle medesime polizze.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso su istanza motivata del volontario di Protezione civile ovvero dei suoi aventi causa, corredata della documentazione attestante:

a) la riconducibilità del fatto o dell'atto alle attività previste dall'art. 151-ter, comma 4, della legge regionale n. 53/1981;

b) l'esistenza di un procedimento giudiziario o di una richiesta risarcitoria stragiudiziale connessi al fatto di cui alla lettera a);

c) le condizioni e i massimali dei contratti di assicurazione stipulati dalla regione, nonché l'eventuale diniego, limitazione, esaurimento o esclusione delle relative polizze assicurative;

d) l'ammontare delle somme per le quali si chiede il contributo, distinto per tipologia di spesa.

4. L'istanza è presentata alla Protezione civile della regione. Sulla richiesta si esprime un comitato di valutazione, nominato con decreto del direttore generale della regione, composto da:

a) il direttore centrale della protezione civile, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'avvocato della regione, o un suo delegato;

c) un componente dell'Avvocatura della regione.

5. Il comitato di valutazione:

a) verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2;

b) accerta l'effettiva incapacienza o inoperatività delle coperture assicurative di cui al comma 3, lettera c);

c) determina l'importo ammissibile.

6. Il comitato di valutazione si pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; il termine è sospeso una sola volta per l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali, da richiedersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. La concessione e l'erogazione del contributo ammesso dal comitato di valutazione sono disposte dalla Protezione civile regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (capitolo di nuova istituzione di competenza della Protezione civile).

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 165.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2020

1. L'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione*). — 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia persegue la qualità della normazione e la semplificazione normativa ed amministrativa quali strumenti essenziali per la certezza del diritto, la trasparenza dell'azione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle imprese.

2. Presso il segretariato generale della Presidenza della regione, di seguito segretariato generale, opera un gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione, di seguito gruppo di lavoro, che fornisce alla giunta regionale supporto tecnico al fine di adottare misure di qualità e di semplificazione normativa e amministrativa.

3. Il gruppo di lavoro svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora proposte di direttive di semplificazione;

b) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie, curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e la disamina degli errori applicativi più diffusi;

c) monitora l'andamento delle misure di semplificazione;

d) elabora proposte di modelli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

e) fornisce supporto per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'amministrazione regionale.».

Art. 166.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2020

1. L'art. 2 della legge regionale n. 1/2020 è abrogato.

Art. 167.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2020

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Composizione del gruppo di lavoro*). — 1. Il gruppo di lavoro è coordinato dal segretario generale della giunta regionale, di seguito segretario generale.

2. Fanno altresì parte del gruppo di lavoro il direttore generale, il ragioniere generale e l'avvocato della regione.

3. Al fine di supportare il gruppo di lavoro nelle attività volte all'informatizzazione dei processi può essere invitato alle riunioni il direttore generale della società *in house* Insiel S.p.a.

4. Il segretario generale invita alle riunioni del gruppo di lavoro, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali competenti per materia;



può altresì invitare rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, e delle società partecipate regionali.

5. Il gruppo di lavoro si avvale del supporto giuridico e amministrativo del segretariato generale.

6. Il Presidente della regione, periodicamente, relazione la giunta regionale sui risultati raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del consiglio regionale.».

Art. 168.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2020

1. All'art. 4 della legge regionale n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «Comitato» è sostituita dalla seguente: «Segretariato generale»;

b) al comma 2 le parole «il 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° giugno»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La legge di semplificazione annuale è predisposta attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa regionale e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete;

c) snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari in capo ai destinatari;

d) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.».

2. Per l'anno 2026 il disegno di legge di semplificazione è presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale entro il 30 settembre 2026.

Art. 169.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2020

1. All'art. 6 della legge regionale n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'amministrazione regionale provvede, mediante decreto del direttore generale, sentito il gruppo di lavoro:»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico.».

Art. 170.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2020

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2020 è abrogato.

Capo XIII

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 171.

Modifica all'art. 151-ter della legge regionale n. 53/1981

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 151-ter della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:

«d-bis) dei direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nonché del personale regionale e dei volontari impiegati nelle attività di estinzione degli incendi boschivi e nelle connesse esercitazioni.».

2. Per le finalità di cui all'art. 151-ter, comma 5, lettera d-bis), della legge regionale n. 53/1981, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 172.

Armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia attua le prerogative attinenti le competenze di cui all'art. 4, comma 1, numeri 2) e 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in coerenza alle previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160), che prevede la propria applicazione compatibilmente con gli statuti delle regioni a statuto speciale e con le relative norme di attuazione.

2. In attuazione del comma 1 l'amministrazione regionale assicura il rispetto della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese continuando ad applicare la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e non applicando il decreto legislativo n. 184/2025.



Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 173.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata tabella A.

2. Per le finalità previste dalla riga 1 della tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.928 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità previste dalla riga 2 della tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4.598,43 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 174.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge che non risultino corredate dalla relativa espressa disposizione finanziaria, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

2. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 è allegato il prospetto denominato «allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 175.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9 giugno 2026

FEDRIGA

(Omissis)

26R00190

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026, n. 1.

Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 95 del 20 aprile 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità ai trasporti in linea con l'Agenda 2030 e la decarbonizzazione. Per tali finalità essa riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un'infrastruttura abilitante all'integrazione delle filiere produttive e dei principali settori economici, inclusi turismo, commercio e servizi avanzati, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

2. La Regione orienta le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento



dell'Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il collegamento tra gli aeroporti e i centri logistici regionali, le principali filiere produttive e i distretti industriali del territorio;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile di prodotti turistici integrati legati alle eccellenze produttive regionali (agroalimentari, manifatturiere, culturali e creative);

c) qualificare la competitività delle filiere agroalimentari, manifatturiere e distributive attraverso la promozione di modelli innovativi nell'organizzazione dei consumi al fine di evitare gli impatti negativi, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro;

d) sostenere l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali come porte di accesso ai sistemi territoriali e ai circuiti turistico-produttivi regionali, con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i programmi di sviluppo aeroportuali e la pianificazione della rete dei trasporti regionali per l'efficientamento del trasporto plurimodale multimodale delle persone e delle merci;

e) sviluppare proposte per azioni congiunte tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione economica, turistica e logistica dei territori sedi di aeroporti, in connessione con il sistema produttivo e dei servizi regionali;

f) favorire l'attrattività di nuovi investimenti, anche internazionali, attraverso la promozione integrata del sistema produttivo e turistico regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale;

g) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivo di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluvio-marittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;

h) incoraggiare e favorire l'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluvio-marittima, rispetto al trasporto stradale;

i) incentivare il ricambio generazionale nell'ambito della distribuzione delle merci;

j) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in coerenza con i Piani di sviluppo strategico delle zone logistiche semplificate.

Art. 2.

Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini

1. Nel rispetto del Piano nazionale aeroporti, per una visione di sistema su scala regionale a garanzia dell'efficacia della pianificazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aereo-

porti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini, è istituita una Cabina di regia con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti, composta da:

a) Regione;

b) comuni sede di aeroporti;

c) gestori aeroportuali;

d) APT servizi di cui all'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));

e) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni della Cabina di regia potranno essere invitati anche rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), di ENAV e delle università, nonché auditi altri soggetti interessati, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, turismo e sviluppo economico, nomina i componenti della Cabina di regia, che è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

5. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Art. 3.

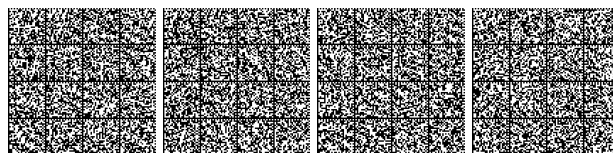
Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale

1. In attuazione e per le finalità di cui all'art. 1, commi da 481 a 484, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, la spesa di euro 1.912.300.

3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo del sistema aeroportuale, anche attraverso il sostegno al funzionamento a favore degli aeroporti con un traffico annuale fino a settecentomila passeggeri.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le modalità di intervento, nonché, nel caso di concessione di contributi, anche criteri, beneficiari e condizioni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.



Art. 4.

Tavolo permanente per la logistica sostenibile

1. Per promuovere e offrire supporto alle strategie di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale contenute nei piani e nei programmi nazionali e regionali, nonché perseguire il potenziamento del sistema logistico regionale attraverso lo sviluppo dei nodi intermodali e della piattaforma logistica regionale, è istituito il Tavolo permanente per la logistica sostenibile, con l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti anche attraverso la formulazione di proposte alla Giunta regionale, composto da:

- a) Regione;
- b) associazioni datoriali;
- c) sindacati di categoria;
- d) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni del tavolo, in relazione agli argomenti trattati, saranno invitati i membri del *cluster* E.R.I.C. (Emilia-Romagna *Intermodal Cluster*) o altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, lavoro e sviluppo economico, nomina i componenti del tavolo, che è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del tavolo.

5. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Art. 5.

Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi di efficienza, competitività e sostenibilità del sistema logistico a servizio delle filiere produttive regionali, sostiene e promuove:

- a) il potenziamento del sistema logistico regionale costituito da Porto di Ravenna, interporti e poli intermodali;
- b) la realizzazione di interventi atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità multimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici regionali;
- c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale e trasbordato, di trasporto fluviale e fluvio-marittimo in partenza e in arrivo dai nodi logistici intermodali siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito regionale, nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;
- d) interventi volti a calmierare il costo del trasporto ferroviario delle merci («sconto traccia») sulla rete regionale;
- e) interventi volti a contribuire ad alleggerire i costi della manovra ferroviaria nei terminal multimodali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per un importo massimo di euro 500.000 per l'esercizio 2026 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi al 2028, l'importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, beneficiari, condizioni e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera e), se in ambito portuale, possono altresì essere concessi all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, che ne disporrà in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 509 a 512, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

Art. 6.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione degli articoli 3 e 5 della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità alle infrastrutture dei trasporti. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi e degli interventi realizzati, includendo indicatori specifici sul trasferimento modale.

2. Le competenti strutture dell'assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1.

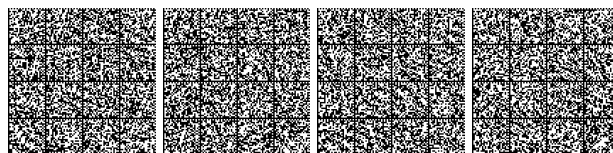
Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 e dell'art. 5 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizza-



zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concorrono altresì risorse nazionali ed europee in corso di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna nonché risorse di futura attribuzione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 aprile 2026

DE PASCALE

(Omissis).

26R00138

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026, n. 2.

Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 96 del 20 aprile 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge, la Regione intende rinnovare le linee di intervento a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, apportare modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'api-

cultura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e introdurre alcuni adeguamenti normativi all'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari e altre disposizioni.

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 2.

Interventi a sostegno delle produzioni vegetali

1. La Regione, al fine di fronteggiare le sfide di mercato del comparto delle produzioni vegetali, limitare la contrazione degli areali produttivi e migliorare le metodologie produttive, approva specifici interventi per l'erogazione di contributi alle imprese agricole.

2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:

a) l'adozione di particolari tecniche colturali e l'utilizzo di sementi o tubero-semi certificati;

b) l'impiego di mezzi tecnici per il miglioramento e la protezione delle colture;

c) l'adesione a regimi di qualità.

3. Possono altresì essere attivati interventi di assistenza tecnica o azioni dimostrative e di informazione, rivolti alle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione, per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree.

Art. 3.

Interventi a sostegno del settore zootecnico

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico regionale e tutelarne il comparto produttivo, approva specifici interventi per l'erogazione di contributi agli allevatori, alle associazioni di allevatori e agli enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154).

2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:

a) il mantenimento delle razze autoctone e la salvaguardia della biodiversità;

b) il miglioramento genetico e qualitativo e la caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico;

c) il miglioramento del benessere animale;

d) iniziative di prevenzione, eradicazione, ripristino e salvaguardia del potenziale zootecnico collegate alla diffusione di epizootie;

e) attività di informazione, promozione e assistenza tecnica.



Art. 4.

Interventi a sostegno del settore della pesca e acquacoltura

1. La Regione, al fine di contenere la diffusione di specie invasive o ripristinare la consistenza degli allevamenti danneggiati, per far fronte a periodi di fermo pesca o a perdite di produzione collegate a fenomeni di anossia o alla proliferazione di alghe o altre sostanze organiche e microorganismi presenti nelle acque marine, salmastre e dolci, nonché per compensare la fluttuazione dei costi di produzione, attiva specifici avvisi pubblici per l'erogazione di indennizzi o contributi alle imprese del settore della pesca, alle imprese di acquacoltura titolari di concessioni di aree demaniali rilasciate ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione, nonché alle imprese di acquacoltura estensiva in valle e nelle acque interne e ai rispettivi consorzi.

Art. 5.

Modalità attuative

1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4, approvati con atto della Giunta regionale, determinano la tipologia dei beneficiari e delle spese ammissibili, le competenze in ordine all'attuazione degli interventi, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti o i parametri di calcolo degli indennizzi nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.

2. L'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari compete alla regione o all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione, in relazione a quanto previsto dagli avvisi pubblici.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2019 E INTERVENTI PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA

Art. 6.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2019

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituita dalla seguente: «Misure di difesa e divieti».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'art. 4, promuove le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni anche nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'ap-

plicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.».

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2019 le parole: «non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato,» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2019

1. L'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Disciplina delle distanze fra apiari*). — 1. Con specifico atto da approvare entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale disciplina le distanze di rispetto tra gli apiari a cui devono attenersi gli apicoltori quando vengono costituiti nuovi apiari o quando vengono movimentati nel territorio regionale.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2019

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionamento di stazioni di fecondazione»;

b) alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e sono vietate postazioni apistiche nomadi».

Art. 9.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2019

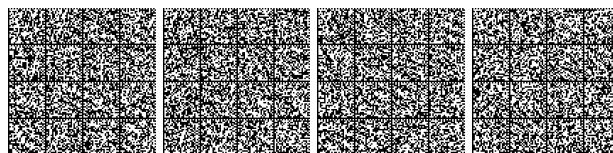
1. Alla fine del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2019 sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023 (Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)), in attuazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).».

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2019

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

«1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8.».



2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

«2. I Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019

1. L'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Sanzioni*). — 1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso di apiario privo del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, si applica la sanzione prevista dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 134 del 2022;

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 a euro 3.000,00;

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 a euro 3.000,00;

d) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;

e) nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 relativamente allo svolgimento di attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da "Apis mellifera ligustica", ovvero nell'ipotesi di allevamento di api diverse da "Apis mellifera ligustica" in zone di conservazione o in zone di rispetto di cui all'art. 7, commi 3 e 4: da euro 3.000,00 a euro 9.000,00;

f) nel caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2 relativamente all'introduzione di api appartenenti a sottospecie diverse da "Apis mellifera ligustica", nonché in caso di violazione del divieto di postazioni apistiche nomadi in zone di rispetto: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

g) nel caso di violazione delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale con riferimento all'art. 7, commi 3 e 4: da euro 500,00 a euro 3.000,00;

h) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescri-

zioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e h), si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d) e h), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettere c), e), f) e g), è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), c), f) e g), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

5. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera e), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a dodici mesi per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.».

Art. 12.

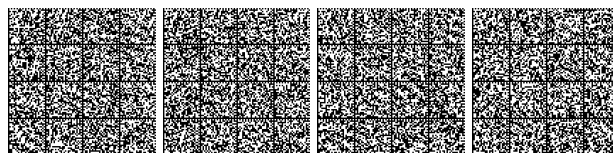
Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2019

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2019, le parole: «inerenti alla movimentazione degli apiari» sono soppresse.

Art. 13.

Finanziamento delle attività per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura

1. Al fine di favorire lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura, previsti dalla legge regionale n. 2 del



2019, la Regione realizza, direttamente o in collaborazione con altri enti e organismi specializzati, le seguenti attività:

a) azioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 2 del 2019;

b) azioni di difesa della salute di api di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 2 del 2019, anche mediante la diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;

c) ideazione di cataloghi e prodotti multimediali, analisi ed elaborazione di dati, studi e ricerche per le finalità di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2019.

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI AGRARI

Art. 14.

*Modifica dell'art. 27
della legge regionale n. 18 del 2023*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 18 del 2023 la parola: «biennali» è soppressa.

Capo IV

PROROGA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE

Art. 15.

*Disposizioni in merito alla proroga
del Piano faunistico-venatorio regionale*

1. Nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il «Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023», già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell'Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che documenta:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge;

b) i risultati conseguiti in relazione al sostegno ai settori agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura;

c) gli effetti delle misure adottate in materia di apicoltura, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e della salute delle api;

d) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5.740.000,00 euro per l'esercizio 2026, di 3.290.000,00 euro per l'esercizio 2027 e di 3.490.000,00 euro per l'esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, di 5.700.000,00 euro per l'esercizio 2026, di 3.250.000,00 euro per l'esercizio 2027 e di 3.450.000,00 euro per l'esercizio 2028 nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti», e di 40.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 2 Spese d'investimento «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento» del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quanto annualmente disposto dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

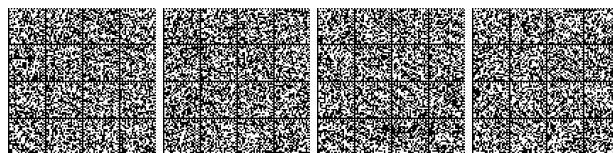
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 aprile 2026

DE PASCALE

(Omissis).

26R00139



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge provinciale 22 dicembre 2025, n. 19 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2025, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026». (Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 - Sez. Gen. del 12 marzo 2026).

Nel supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale del 29 dicembre 2025, n. 52, è stata pubblicata la legge provinciale 22 dicembre 2025, n. 19, «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026».

Per un errore materiale nell'art. 11, comma 6, della citata legge provinciale la numerazione del nuovo comma non è corretta: nell'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere inserito un comma 4-*bis* e non un comma 4-*ter*, come nel testo pubblicato.

Quindi la numerazione corretta è la seguente:

6. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

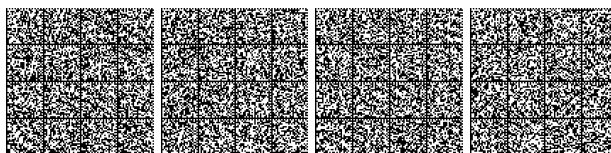
«4-*bis*. Per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui al comma 2 sono incrementati del 25 per cento. In caso di cumulo con gli incrementi di cui ai commi 3 e 4, il limite massimo di incremento complessivo è del 35 per cento.».

26R00182

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-034) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

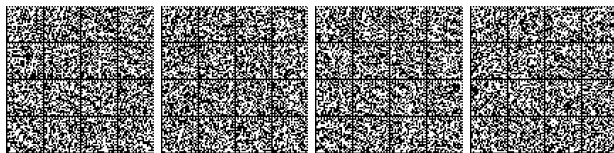
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

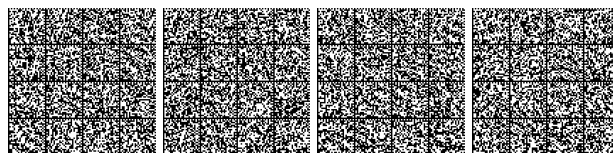
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 9 0 5 *

€ 4,00

